

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 settembre 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 8 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta. Pag. 3

Ministero della sanità

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina delle province di Lodi, Milano e Pavia e della regione Lombardia. Pag. 3

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina delle province di Lodi, Milano, Pavia e della regione Lombardia. Pag. 3

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Brescia, Como, Cremona, Lecco e Sondrio. Pag. 4

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica della provincia di Grosseto. Pag. 4

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 9 luglio 1998.

Modificazioni agli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a seguito del recepimento delle direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976. Pag. 5

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazione all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Pag. 10

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 2 settembre 1998.

Esclusione della società E.C. BIC Piemonte S.p.a., in liquidazione, dall'elenco delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa Pag. 11

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dora», in Benevento Pag. 12

**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO 5 agosto 1998.

Definizione del numero dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia dell'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», sede di Novara, e ridefinizione di quelli dell'Università di Torino Pag. 12

Ministero dell'ambiente

DECRETO 9 settembre 1998.

Attuazione dei poteri sostitutivi nei confronti della regione Calabria per la classificazione delle acque dolci Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 42

Università di Modena e Reggio Emilia

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996 Pag. 57

Ministero dei trasporti e della navigazione: Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di rinnovo dei comitati centrale e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi Pag. 57

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI», in Roma Pag. 58

Approvazione del nuovo statuto dell'«Accademia di studi italo-tedeschi», in Merano Pag. 58

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 16 settembre 1998 rilevati a titolo indicativo ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 58

Regione Molise: Autorizzazione ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto ... Pag. 59

Regione Umbria: Autorizzazione alla produzione ed alla vendita dell'acqua minerale «Amerino - Sorgenti di S. Francesco» in contenitori in vetro e in PET presso lo stabilimento di imbottigliamento sito in località S. Nicolò di Acquasparta Pag. 59

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1991, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 8053/D del 13 luglio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta per il giorno 18 luglio 1998 dalle ore 12 alle ore 14 a seguito di disinfestazione dei locali da parte dell'A.S.L. CE/1;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta per il giorno 18 luglio 1998 dalle ore 12 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 settembre 1998

Il direttore regionale: REALE

98A8228

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina delle province di Lodi, Milano e Pavia e della regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina per le province di Lodi, Milano, Pavia e per la regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Lodi, Milano e Pavia è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

2. Il territorio della regione Lombardia è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 26*

98A8210

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina delle province di Lodi, Milano, Pavia e della regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente, fra l'altro, il finanziamento delle leggi sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto 5 febbraio 1991, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991, riguardante il regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15 del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina per le province di Lodi, Milano, Pavia, e per la regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Lodi, Milano e Pavia è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina.

2. Il territorio della regione Lombardia è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 27*

98A8211

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Brescia, Como, Cremona, Lecco e Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16 del predetto regolamento;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi ovina e caprina per le province di Brescia, Como, Cremona, Lecco e Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Brescia, Como, Cremona, Lecco e Sondrio è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 28*

98A8212

DECRETO 7 luglio 1998.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica della provincia di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI, NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a), del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Toscana con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per la provincia di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Grosseto è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 25*

98A8213

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 9 luglio 1998.

Modificazioni agli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a seguito del recepimento delle direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Viste le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 sopramenzionate;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), il testo del punto 10 è sostituito dal seguente:

- 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
- 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
- 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
- 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

2) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il testo del punto 11 è inserito il seguente:

- 11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

3) all'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il testo del punto 6 sono inseriti i punti seguenti:

- 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)
- 6.2. Meloidogyne fallax Karssen

4) all'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il testo del punto 8 è inserito il seguente:

8.1. *Rhizocetus libisci* Kawai & Takagi

5) all'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), dopo il testo del punto 12, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

Vegetalidi di *Crataegus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl., *Prunus* L. e *Rosa* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di *Malus* Mill. e *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei

6) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), al testo del punto 15, colonna di destra, sono aggiunti i seguenti termini:

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

7) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), è aggiunto il punto 16 seguente:

16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8) all'allegato III, parte A, il testo del punto 9 è sostituito dal seguente:

9. Vegetali *Chaenomeles* Lindl., *Cydonia* Mill., *Crateagus* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. e *Rosa* L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

9.1. Vegetali di *Photinia* Ldl., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

Paesi non europei
USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea

9) all'allegato III, parte A, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11

10) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di *Prunus* L. originari di paesi non europei

11) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, al testo della colonna di destra, è aggiunto quanto segue:

e:
cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen, oppure

dd) nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karsen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (*), e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) *Meloidogyne fallax* Karsen.

(*) G.U. n. 125 dell'11 luglio 1996, pag. 2320/66.

12. all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 43 è sostituito dal seguente:

43 Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1 e all'allegato IV.A. I, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;

h) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera *a)*:

aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera *a)*:

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europec; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,
- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva; tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera *a)*, mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio e mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali,
- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino; i vegetali infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,

- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,

- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto *aa)*, quinto trattino, oppure

- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

hh) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.

13) all'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto al testo il punto 45.1 seguente:

45.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus

a) dove non è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn

b) dove è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn.

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IIIA.13 e all'allegato IV.A.I. 25.5, 25.6 e 25.7:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali

constatazione ufficiale

a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn;

oppure

hh) che il luogo di produzione è, risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

h) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.

14) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nel testo alla colonna di destra, il termine e il numero «45» sono sostituiti dai termini «45 e 45.1»;

15) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, colonna di destra, è aggiunto il testo seguente:

e
c) che i tuberi sono originari di zone nelle quali è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,

– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante

ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

– che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen»

16) all'allegato IV, parte A, sezione II, dopo il punto 27 è inserito il punto 27.1 seguente:

27.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.6 e 24, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure

b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e:

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn., oppure

hh) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure

c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn».

17) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 29.2, colonna di destra, nel testo, tra le lettere a) e b) è inserita la parola «oppure»;

18) all'allegato IV, parte B, punto 24, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

Vegetali di *Begonia L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima Willd.*, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

19) all'allegato V, parte A.I, punto 1.1, l'indicazione «*Prunus L.*» è sostituita da «*Prunus L.*, ad eccezione di *Prunus laurocerasus L.* e *Prunus lusitanica L.*»;

20) all'allegato V, parte A.I, punto 2.1, tra «*Populus L.*» e «*Pseudotsuga Carr.*» sono inseriti i termini «*Prunus laurocerasus L.*, *Prunus lusitanica L.*»;

21) all'allegato V, parte A.II, il testo del punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali di *Begonia L.*, destinati alla piantagione, escluse le sementi, i tuberi, i cormi e i rizomi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima Willd.*, destinati alla piantagione, escluse le sementi».

22) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «delle piante di acquario» sono soppressi;

23) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «*Allium ascalonicum L.*» sono inseriti dopo i termini «*Zea mais L.*»;

24) all'allegato V, parte B.I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
 - *Castanea Mill.*, *Dendranthema (DC) Des. Moul.*, *Dianthus L.*, *Pelargonium l'Herit ex Ait.*, *Phoenix spp.*, *Populus L.*, *Quercus L.*,
 - conifere (Coniferales),
 - *Acer Saccharum Marsh.*, originarie dell'America settentrionale,
 - *Prunus L.*, originarie di paesi extraeuropei

25) all'allegato V, parte B.I, punto 5, secondo trattino, i termini «*Castanea Mill.*» sono soppressi;

26) all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 16.1, 16.2 e 16.3 è sostituito dal testo seguente:

16.1 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine

16.2 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis,

oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

c) oppure

- che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), e

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, e

che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis.

16.3 Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.3-bis Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L., originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure

d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 156

98A8173

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazione all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della commissione numero 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva numero 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Considerato che la giunta regionale della regione Marche ha richiesto a questo Ministero l'apertura di un ulteriore punto di entrata per vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari e destinati alla Unione europea presso l'aeroporto civile «Raffaello Sanzio» di Ancona-Falconara;

Considerato che detta necessità è stata sollecitata alla regione Marche da agenzie di spedizioni, società di trasporto nonché vettori aerei internazionali che, operando già presso il porto di Ancona e l'aeroporto di Ancona-Falconara, prevedono di trattare partite di vegetali e prodotti vegetali soggette a controllo fitosanitario presso tale punto di entrata;

Considerato che la Aerdorica So.Ge.S.A.M. S.p.a. responsabile dell'aeroporto civile «Raffaello Sanzio» di Ancona-Falconara ha messo a disposizione dell'Agenzia servizi/settore agroalimentare della regione Marche (ASSAM) - Servizio fitosanitario regionale, una struttura costituita da un locale, destinato ad ufficio ed a laboratorio fitosanitario di frontiera, provvisto di acqua corrente nonché di allacciamenti elettrici e telefonici;

Considerato che l'ASSAM - Servizio fitosanitario della regione Marche, intende rendere operativo tale punto di entrata, facilmente presidabile da ispettori fitosani-

tari del servizio, come valida alternativa al porto di Ancona, dotandolo di idonee attrezzature tecniche tali da garantire i compiti istituzionali propri del servizio;

Accertato che la regione Marche e la Aerdorica So.Ge.S.A.M. S.p.a. hanno predisposto presso il punto di entrata aeroportuale di Ancona-Falconara quanto richiesto da questo Ministero al fine di garantire le strutture tecniche per l'effettuazione dei controlli fitosanitari previsti dalla commissione dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato VIII, punto 1., lettera a), è aggiunta la seguente dogana aerea: Ancona-Falconara.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 166

98A8223

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 settembre 1998.

Esclusione della società E.C. BIC Piemonte S.p.a., in liquidazione, dall'elenco delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 22;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 «Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1997 di individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 280/1997;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1998, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, le agenzie di promozione di lavoro e di impresa già indicate dal decreto legislativo n. 280/1997 e dal decreto ministeriale 25 settembre 1997 ai soli fini dell'assistenza tecnico-progettuale e sino all'emanazione del decreto ministeriale che individua le agenzie sia ai fini dell'art. 2 che dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997;

Vista la nota del 20 marzo 1998 della società E.C. BIC Piemonte S.p.a., individuata quale agenzia di promozione di lavoro e di impresa dal decreto ministeriale 24 febbraio 1998, con la quale è stato comunicato che la società stessa è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 1° luglio 1997;

Considerata l'attività che le agenzie di promozione di lavoro e di impresa devono svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997 per i progetti di lavori di pubblica utilità, nonché la possibilità prevista dal medesimo articolo che gli enti promotori dei progetti possono modificare i termini del piano di impresa entro sei mesi dall'avvio del progetto, previa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha già rilasciato la dichiarazione;

Considerato che tale attività risulta incompatibile con quanto normativamente previsto in materia di liquidazione delle società per azioni;

Ritenuto, pertanto, che la società E.C. BIC Piemonte S.p.a., in liquidazione, deve essere esclusa dall'elenco delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa a decorrere dalla data del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto rappresentato nelle premesse la società E.C. BIC Piemonte S.p.a. viene esclusa dall'elenco delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1998

Il Ministro: TREU

98A8172

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dora», in Benevento.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Dora», con sede in Benevento, via T. Ferrelli n. 4, costituita in data 10 novembre 1989 con atto notaio Barricelli Giovanni, repertorio n. 189898, registro società n. 4314, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1266/243949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 4 settembre 1998

Il direttore: MORANTE

98A8214

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1998.

Definizione del numero dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia dell'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», sede di Novara, e ridefinizione di quelli dell'Università di Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998, con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, con il quale è istituita l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», con sede in Vercelli;

Considerata conseguentemente la necessità di individuare il numero dei posti per le immatricolazioni degli studenti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», con sede in Novara;

Considerato che i posti già determinati per l'anno accademico 1996-97 per la sede di Novara erano 70 e che quindi, alla stregua dei criteri previsti dal decreto ministeriale 11 giugno 1998, debbano essere confermati;

Considerato, altresì, che la sottrazione del numero dei posti per l'Università degli studi del Piemonte Orientale comporta, ai sensi dei criteri del già citato decreto ministeriale 11 giugno 1998, una minore percentuale di riduzione per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, rendendo conseguentemente necessario ridefinire tale numero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Torino è definito in 203 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia, di cui all'art. 37, comma 5, della legge numero 40/1998 e in 25 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

2. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», con sede in Novara, è definito in 70 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia, di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e in 5 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

Art. 2.

1. L'Università degli studi di Torino e l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» provvedono all'ammissione degli studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo le procedure e le modalità definite negli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1998.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 agosto 1998

p. Il Ministro: GUERZONI

98A8224

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 settembre 1998.

Attuazione dei poteri sostitutivi nei confronti della regione Calabria per la classificazione delle acque dolci.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, che consente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di sostituirsi alle regioni inadempienti agli obblighi previsti dal citato decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, con il quale il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si sono sostituiti, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alla regione Calabria;

Vista la documentazione trasmessa con lettera prot. n. 10975 del 27 luglio 1998 dall'ANPA che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, ha svolto le attività necessarie ai fini della verifica della conformità delle acque dolci della regione Calabria precedentemente designate e della conseguente classificazione delle stesse in acque salmnicole ed acque ciprinicole;

Decretano:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, le acque dolci designate, i cui valori dei parametri di qualità sono risultati in linea con quelli imperativi previsti nell'allegato I, sono classificate così come riportato nell'allegato al presente decreto, nel quale sono, altresì, indicate le misure di tutela e di miglioramento delle stesse acque come previsto dall'art. 4, comma 3.

2. La regione Calabria è tenuta a proseguire nell'attività di rilevamento periodico della qualità delle acque designate, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, e a porre in essere, in particolare, le azioni atte alla protezione e al miglioramento delle acque designate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DOLCI DELLA REGIONE CALABRIA IN SALMONICOLE E CIPRINICOLE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992, N. 130, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 78/659/CEE.**1. Premessa**

L'omessa attuazione del d.lvo 130/92 ha determinato l'avvio della procedura di infrazione 90/201, causa C-93/291 Commissione/Italia, ai sensi dell'art. 171 del Trattato dell'Unione. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha segnalato che le autorità italiane sono state invitate a presentare le proprie osservazioni entro il 3 settembre 1997.

Allo scadere del termine suddetto, l'Unione Europea ha concesso una momentanea sospensione della procedura di infrazione in attesa che fosse completata la documentazione presentata dal Ministero dell'ambiente relativamente ai corsi d'acqua designati ma non classificati da parte della Regione Calabria.

Di conseguenza in data 19 maggio 1998 il Ministero dell' Ambiente, Servizio ARS, ha notificato via fax all'ANPA la copia del DPR relativo agli atti sostitutivi nei confronti della Regione Calabria. In data attuale il DPR è in corso di pubblicazione.

Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assumono l'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi della regione Calabria ai sensi dell'art. 1 comma 1 e art. 9 comma 3 del d.lvo. 130/92 di attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. I ministeri interessati provvedono alla classificazione delle acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, e adottano le misure necessarie ai sensi dell'art. 4 comma 2 e comma 3 del d.lvo 130/92, avvalendosi a tal fine dell' Agenzia nazionale per la protezione dell' ambiente.

Ai sensi dell'art. 2, comma del suddetto DPR, l'ANPA ha avuto l'incarico di provvedere, entro 45 giorni dalla notifica del decreto e previa acquisizione di eventuali atti e documentazioni in possesso della Regione Calabria, alla classificazione delle acque designate precedentemente dalla Regione Calabria.

Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederanno successivamente con proprio decreto alla classificazione delle acque ai sensi dell'art. 4 comma 2.

2. Le attività dell'ANPA

L'ANPA anticipando la pubblicazione del DPR relativo ai poteri sostitutivi, ha immediatamente avviato le iniziative necessarie per acquisire le informazioni, i dati e gli eventuali documenti relativi allo stato di attuazione del d.lvo 130/92 presso la Regione Calabria.

A tal fine si è tenuta una prima riunione presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria tra l'ANPA, l'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria, gli Assessorati all'Ambiente delle Amministrazioni provinciali della Calabria e i Presidi Multizonali di Prevenzione della Calabria, finalizzata all'acquisizione da parte dell'ANPA delle informazioni e dei dati disponibili utili per la classificazione dei corsi d'acqua designati e le eventuali misure di tutela e protezione in atto o in programma.

Definite da parte dell'ANPA le caratteristiche delle informazioni e dei dati richiesti, e preso atto che molti dei dati e delle informazioni erano disponibili presso queste amministrazioni, la riunione veniva aggiornata al giorno 22 giugno 1998 presso la sede dell'ANPA, per la consegna della documentazione richiesta.

Tramite rapporti di collaborazione con il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente, l'ANPA ha acquisito documentazioni riguardanti caratteri naturalistici della Regione Calabria soprattutto per la parte riguardante il Parco Nazionale del Pollino.

Notizie su il Parco Nazionale di Calabria e Parco Nazionale dell'Aspromonte sono stati forniti dalle Amministrazioni regionali e provinciali della Calabria e dagli enti gestori dei parchi Nazionali della Regione Calabria.

3. Considerazioni conclusive

Dai dati reperiti si è riscontrato che non era possibile classificare tutti i 42 corsi d'acqua designati in data 19/2/1997 dalla Regione Calabria in quanto per alcuni di questi non è stato effettuato il monitoraggio, mancando perciò giudizi di merito circa la qualità delle acque.

Per i corsi d'acqua di cui erano disponibili i dati analitici utili per la classificazione, si è provveduto ad una classificazione in Salmonicoli o Ciprinicoli secondo le modalità stabilite dall'allegato I del d.lvo 130/92 e si sono indicate le norme di tutela da applicare.

Per i corsi d'acqua che non è stato possibile classificare, sono state indicate le norme di tutela e di monitoraggio da applicare.

E' stata quindi elaborata una relazione " Classificazione delle acque dolci della Regione Calabria che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" e n° 42 schede di classificazione nel formato elaborato dal Ministero dell'Ambiente per la trasmissione delle informazioni alla U.E. La relazione e le schede sono allegate al presente documento.

Inoltre gli uffici della Agenzia hanno provveduto ad elaborare una cartografia e un profilo altimetrico dei corpi idrici classificati che saranno in tempi brevi trasmessi al Ministero dell'Ambiente.

ALLEGATO 1

RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DOLCI DELLA REGIONE CALABRIA CHE RICHIEDONO PROTEZIONE O MIGLIORAMENTI PER ESSERE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI

Classificazione delle acque dolci della Regione Calabria che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del d. lvo 25 gennaio 1992, n°130 di attuazione alla direttiva 78/659/CEE

La Regione Calabria, con delibera regionale n° 732 del 17 febbraio 1997, ha provveduto ad una prima designazione dei corsi d'acqua superficiali che richiedono protezione o miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.

Nella delibera regionale si pone in evidenza che "nei tratti dei fiumi e dei laghi considerati vi è presenza di specie salmonicole e ciprinicole il che attesta la buona qualità delle acque di detti corsi d'acqua" e "di richiamare l'attenzione dell'ufficio preposto alla concessione delle autorizzazioni per la derivazione e per l'attingimento delle acque, sull'opportunità nel concedere le licenze, di salvaguardare il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua o del lago".

Il totale dei corsi d'acqua designati è di 42 suddivisi nelle cinque province della regione:

Provincia di Cosenza

- 1009 Fiume Raganello: da località Bellizza (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 25' 30" long. 16° 16' 05" a località Le Gole (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 49' 42" long. 16° 19' 06"
- 1010 Fiume Lao: da località San Primo (Laino Borgo=Laino Castello) lat. 39° 58' 13" long. 15° 59' 20" a località Ponte sul fiume Lao (Laino Borgo) lat. 39° 56' 58" long. 15° 58' 21"
- 1011 Fiume Bartentieri: da località Pantano (Campotenese) a località San Primo (Laino Borgo) (da un controllo cartografico è risultato un errore di designazione consistente nell'aver attribuito la denominazione di Battentieri al corso d'acqua successivamente designato come 1012 Battendiero. Pertanto nelle more della correzione della errata designazione, la presente relazione riguarderà solo il corso d'acqua 1012 Battendiero)
- 1012 Fiume Battendiero: da località Pizzerro della Signora (Mormanno) lat. 39° 52' 31" long. 16° 00' 51" a località Monte dell'abitato (Mormanno) lat. 39° 57' 55" long. 15° 59' 00"
- 1013 Fiume Argentino: da località Povera Mosca (Orsomarso) lat. 39° 48' 01" long. 15° 57' 10" a località Armolongo (Casomarso) lat. 39° 47' 48" long. 15° 54' 38"
- 1014 Fiume Abatemarco: da località Abatemarco (San Donato di Ninea) lat. 39° 45' 26" long. 15° 59' 12" a località S. Maria del Cedro lat. 39° 45' 13" long. 15° 50' 32"
- 1015 Fiume Crati: da località Montagna Tenra (Aprigliano) lat. 39° 16' 18" long. 16° 24' 47" a località Craticello (Aprigliano) lat. 39° 15' 21" long. 16° 24' 00"
- 1016 Fiume Trionto: da località Veraci di Acri (Longobucco) lat. 39° 27' 53" long. 16° 29' 36" a località Ponte Trionto (Longobucco) lat. 39° 27' 02" long. 16° 36' 20"
- 1017 Fiume Finita: da località Stamati (San Martino di Finita) lat. 39° 28' 05" long. 16° 04' 28" a località Varco Vecchio (San Martino di Finita) lat. 39° 29' 34" long. 16° 06' 02"
- 1018 Fiume Busento: da località Piè del Monte (Dipignano) lat. 39° 12' 05" long. 16° 12' 52" a località Ponte Statale (Parenti) lat. 39° 17' 09" long. 16° 14' 02"
- 1019 Lago Cecita: località Camigliatello (Spezzano della Sila) lat. 39° 23' 01" long. 16° 20' 22"
- 1020 Lago Arvo: comune di Serra Pedrace lat. 39° 14' 02" long. 16° 29' 32"
- 1021 Lago Tarsia: Località Lago Tarsia (Tarsia) lat. 39° 36' 22" long. 16° 16' 31"

Provincia di Crotona

- 1022 Fiume Neto: da località Madonna Sacra (Spezzano della Sila) lat. 39° 18' 01" long. 16° 26' 37" a località Fallistro (Croce di Magara) lat. 39° 19' 40" long. 16° 29' 55"

- 1023 Fiume Nicà: da località Nicà (Crucoli) lat. 39° 24' 24" long. 16° 50' 34" a località Pati a (Crucoli) lat. 39° 26' 11" long. 16° 57' 27"
- 1024 Fiume Lipuda: da località Fermacolo=Vono=Barone (Umbriatico) lat. 39° 20' 28" long. 16° 54' 37" a località Ilica=S. Stefano (Umbriatico) lat. 39° 20' 16" long. 17° 00' 48"
- 1025 Fiume Tacina: da località Tacina (Taverna) lat. 39° 08' 10" long. 16° 33' 13" a località Bacino Miglierite (Petilia Policastro) lat. 39° 09' 03" long. 16° 43' 49"
(Corpo idrico in parte di pertinenza della provincia di Crotona e in parte di pertinenza della Provincia di Catanzaro. La relazione riguarda la classificazione relativa al tratto in provincia di Catanzaro)
- 1026 Fiume Crocchio: da località Tirivolo (Zagarise) lat. 39° 05' 33" long. 16° 37' 49" a località Centrali ENEL (Sersale) lat. 39° 01' 16" long. 16° 43' 50"
(Corpo idrico appartenente alla Provincia di Catanzaro)

Provincia di Catanzaro

- 1027 Fiume Alli: da località Bastarda (Taverna) lat. 39° 05' 32" long. 16° 31' 17" a località Ponte di Alli (Taverna) lat. 39° 01' 32" long. 16° 33' 45"
- 1028 Fiume Corace: da località Meliridici (Sorbo San Basile) lat. 39° 07' 23" long. 16° 26' 19" a località Confluenza torrente Melitano (Bianchi) lat. 38° 57' 50" long. 16° 32' 23"
- 1029 Fiume Amato: da località Cilifetto (Soveria Mannelli) lat. 39° 00' 28" long. 16° 25' 57" a località Piano Scarpello (Decollatura) lat. 38° 57' 11" long. 16° 29' 20"
- 1030 Fiume Ancinale: da località S. Maria (Serra s. Bruno) lat. 38° 32' 53" long. 16° 18' 36" a località Ponte S. Stefano (Serra S. Bruno) lat. 38° 33' 57" long. 16° 19' 03"
(Corpo idrico appartenente alla Provincia di Vibo Valentia)
- 1031 Fiume Alaca: da Località Lacina Peschiera (Cardinale) lat. 38° 35' 35" long. 16° 25' 05" a località le Cascatelle (S: Sostene) lat. 38° 37' 28" long. 16° 29' 30"
- 1032 Fiume Assi: da località Bocca d'Assi (Brognaturo) lat. 38° 33' 10" long. 16° 25' 10" a località Salella e Zamborella (Guardavalle) lat. 38° 32' 31" long. 16° 26' 00"
- 1033 Fiume Simeri: da località Mazzaforte (Simeri Crichi) lat. 39° 07' 53" long. 16° 32' 24" a località S. Pietro Magisano (Magisano) lat. 39° 01' 02" long. 16° 37' 06"
- 1034 Lago Ampollino: Comune di Cotronei lat. 39° 11' 57" long. 16° 34' 38"
- 1035 Lago Passante: Comune di Sorbo San Basile lat. 39° 06' 41" long. 16° 30' 39"

Provincia di Vibo Valentia

- 1036 Fiume Mesima: da località Montecuccio (Vallelonga) lat. 38° 38' 26" long. 16° 19' 26" a località Paravaci (Vallelonga) lat. 38° 38' 58" long. 16° 14' 39"
- 1037 Lago Angitola: Comuni di Maierato lat. 38° 43' 52" long. 16° 15' 28" e Monterosso lat. 38° 45' 59" long. 16° 13' 52"

Provincia di Reggio Calabria

- 1038 Fiume Stilaro: da località Zona Ruggero (Ferdinanda) lat. 38° 31' 45" long. 16° 22' 12" a località Centrale Idroelettrica (Bivongi) lat. 38° 29' 10" long. 16° 27' 47"
- 1039 Fiume Allaro: da località Fulcra=Salincriti (Caulonia) lat. 38° 25' 53" long. 16° 21' 57" a località Calatria (Caulonia) lat. 38° 25' 13" long. 16° 22' 37"
- 1040 Fiume Metramo: da località C. da l'Acqua fredda (S: Pietro Garida) lat. 38° 29' 12" long. 16° 14' 17" a località Diga Metramo (Caulonia) lat. 38° 27' 33" long. 16° 07' 33"
- 1041 Fiume Ferraina: da località Pantano di Montalto (San Luca) lat. 38° 09' 14" long. 15° 54' 52" a località Butramo (San Luca) lat. 38° 07' 15" long. 16° 03' 38"

- 1042 Fiumara Bonamico: da località Castania (Montalto) lat. 38° 10' 59" long. 15° 56' 33" a località Santuario di Polsi (S. Luca) lat. 38° 09' 48" long. 15° 57' 36"
- 1043 Fiumara Menta: da località Nardello 2° (Roccaforte del Greco) lat. 38° 09' 18" long. 15° 52' 15" a località Scilo (Roccaforte del Greco)
- 1044 Fiumara La Verde: da località Aposcifo (Africo Vecchio) lat. 38° 04' 49" long. 15° 59' 23" a località Ferraina (Samo) lat. 38° 03' 30" long. 16° 08' 48"
- 1045 Fiumara Amendolea: da località Montalto lat. 38° 08' 38" long. 15° 53' 39" a località Ponte Rodi (Amendolea) lat. 38° 03' 28" long. 15° 54' 28"
- 1046 Fiumara Tuccio: da località Sauccio (Bagaladi) lat. 38° 04' 11" long. 15° 50' 14" a località Ponte Bagaladi (Bagaladi) lat. 38° 00' 51" long. 15° 49' 00"
- 1047 Fiumara S. Agata: da località Monte Cendri=Lacco Monticella (Cardeto) lat. 38° 05' 38" long. 15° 49' 20" a località Calvario (Cardeto) lat. 38° 05' 02" long. 15° 46' 30"
- 1048 Fiumara Calopinace: da località Fuciru (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 46" long. 15° 47' 39" a località Terreti (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 42" long. 15° 43' 01"
- 1049 Fiumara Gallico: da località Vallescura (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 18" long. 15° 51' 23" a località Gambarie (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 40" long. 15° 50' 13"
- 1050 Fiumara Catona: da località Telesi (Scilla) lat. 38° 10' 30" long. 15° 49' 28" a località S. Roberto lat. 38° 12' 36" long. 15° 44' 11"
- 1051 Fiume Sfalassà: da località Covala (Bagnara Calabria) lat. 38° 15' 32" long. 15° 48' 54" a località adiacenze abitato Bagnara Calabria lat. 38° 16' 50" long. 15° 48' 00"

Relazione sulla qualità delle acque e classificazione

Premessa

La Regione Calabria è caratterizzata da una conformazione del territorio prevalentemente montuosa, con la presenza di corsi d'acqua di breve tragitto che scorrono ripidi nei tratti iniziali, scavando profonde vallate con pareti a strapiombo alte in alcuni casi più di cento metri, per poi versarsi in mare dopo un breve tratto di pianura.

Sono caratterizzate inoltre da una notevole variabilità delle portate, con periodi di piena nei periodi invernali e assoluta mancanza di acqua nei periodi estivi con delle secche che possono durare anche sei mesi. Tipiche di queste caratteristiche sono le "fiumare" che hanno un letto del fiume in vicinanza dello sbocco in mare della larghezza di decine di metri, colmo d'acqua in inverno, completamente asciutto in estate.

In Calabria vi sono tre Parchi Nazionali.

Parco Nazionale di Calabria. E' in corso una riconsiderazione della sua iniziale perimetrazione ai sensi dell'art 4 della legge 344 del 8/10/97.

Il Parco Nazionale del Pollino, è un parco con struttura tipicamente montana, con numerose cime oltre i duemila metri di altezza. La rete idrografica nella parte calabra del parco è costituita principalmente dai fiumi Lao, Argentino, e Abatemarco che sfociano nel mar Tirreno. Nel mar Ionio si riversa il Crati, che raccoglie altri piccoli corsi d'acqua che scendono dal versante orientale del Pollino. Nello Ionio si riversa anche il torrente Raganello, che forma delle gole spettacolari in prossimità di S. Lorenzo Bellizzi. Le caratteristiche dei corsi d'acqua originati dal Pollino sono estremamente differenti, evidenziabili soprattutto dal confronto con la situazione riscontrabile tra il versante tirrenico e quello ionico.

I corsi d'acqua del versante tirrenico, pur presentando caratteristiche torrentizie tipiche dei corsi appenninici, risultano perenni e con portate consistenti; i corsi del versante ionico risultano a carattere estremamente torrentizio con estesi periodi di magra e brevi periodi in cui la portata idrica subisce incrementi considerevoli tali da provocare vere e proprie piene. Queste caratteristiche determinano la formazione a valle di ampi greti (fiumare).

Il Decreto istitutivo del Parco Nazionale del Pollino (DPR 15 novembre 1993) prevede nell'allegato I, nelle misure di salvaguardia, la suddivisione del territorio del parco in due zone: la zona 1 di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione, e la zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione. Nell'ambito del territorio del Parco Nazionale del Pollino vengono assicurate tra l'altro "la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici". Tra i divieti previsti per la zona 1, c'è quello della "realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime per le acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni". Sono soggetti a regime autorizzativo in zona 1 e in zona 2 gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, come la realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche la costruzione di acquedotti e impianti di depurazione.

Il Parco Nazionale dell'Aspromonte, ha le stesse suddivisione in zone e le stesse prescrizioni delle norme di tutela del Pollino..

Relazione sulla qualità delle acque e classificazione

Vengono di seguito presentati i risultati dei programmi di controllo analitico delle acque relativamente ai parametri previsti dall'art. 8 effettuati in ottemperanza alle metodologie previste dall'art. 1 del d.lvo 130/92, e le caratteristiche idrologiche e naturalistiche dei corpi idrici designati.

Provincia di Cosenza

Fiume Raganello

Scheda 1009: tratto da località Bellizza (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 25' 30" long. 16° 16' 05" a località Le Gole (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 49' 42" long. 16° 19' 06"

Nasce dalle pendici orientali del Pollino ed è inserito nella "Riserva naturale orientata Gole del Raganello". I monitoraggi effettuati nella stazione posta nel punto terminale del tratto designato mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi. L'indice IBE determinato nel tratto iniziale del corso d'acqua e a monte del depuratore di Civita, da un valore di classe di qualità IV, causato da fattori naturali, eccesso di limo e acqua lattescente.

L'elevato grado di naturalità, almeno nel tratto iniziale, favorisce la presenza di specie animali e vegetali che trovano un habitat favorevole a causa della bassa antropizzazione.

Alle quote più elevate presenza di foreste di faggio e grandi esemplari di pino loricato. La vegetazione delle rupi è considerata habitat di interesse prioritario.

Sul corso del Raganello gravitano gli scarichi dei comuni di San Lorenzo Bellizzi e Civita.

In base a tali risultati, pur con un valore di IBE elevato, riconducibile a cause naturali, si classifica il Raganello come salmonicolo.

Misure di tutela

Miglioramento della funzionalità dei sistemi esistenti di depurazione del comune di S. Lorenzo Bellizzi, ed attivazione dei sistemi di depurazione del comune di Civita.

Si richiedono inoltre le applicazioni delle misure di attuazione di tutela previste dall'Ente parco del Pollino.

Fiume Lao

Scheda 1010: da località San Primo (Laino Borgo=Laino Castello) lat. 39° 58' 13" long. 15° 59' 20" a località Ponte sul fiume Lao (Laino Borgo) lat. 39° 56' 58" long. 15° 58' 21"

Corso d'acqua importante a livello naturalistico per la presenza di specie vegetali e animali classificate di interesse comunitario come l'Alborella meridionale (*Alburnus albidus*), la Rovella (*Rutius rubilio*) e in modo particolare la Lontra (*Lutra lutra*). Il tratto fluviale del Lao, può essere considerato critico per la sopravvivenza della lontra, soprattutto per il ruolo che questo corso d'acqua potrebbe svolgere, rappresentando la connessione tra i nuclei della Calabria e quelli delle popolazioni più settentrionali. Il Lao presenta delle caratteristiche orografiche tali da rappresentare possibili direttrici di spostamento della specie. Questi siti specifici dovrebbero essere tutelati sia per la gestione della qualità dei corsi idrici, che per il livello di disturbo antropico.

I monitoraggi effettuati nei punti iniziali e finali del tratto designato mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per i salmonidi. Nel punto terminale del tratto designato valori occasionali di Ammoniaca totale e Tensioattivi superiori al valore imperativo per salmonidi. L'indice IBE determinato nei punti di monitoraggio del tratto iniziale e finale da un valore di classe I, non mostrando inoltre all'osservazione sul posto alterazioni rilevabili.

Per la pendenza del tratto interessato, e per i valori dei dati analitici, il tratto designato è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

I valori di ammoniaca totale e di tensioattivi al di fuori dei limiti imperativi, pur presentando caratteristiche di occasionalità, presuppongono un miglior controllo del sistema di depurazione che interessa gli insediamenti civili che gravitano sul corso del fiume Lao, o l'installazione di sistemi di depurazione laddove mancanti.

Fiume Battendiero

Scheda 1012: da località Pizzero della Signora (Mormanno) lat. 39° 52' 31" long. 16° 00' 51" a località Monte dell'abitato (Mormanno) lat. 39° 57' 55" long. 15° 59' 00"

I monitoraggi effettuati, mostrano valori occasionali di ammoniaca non ionizzata e ammoniaca totale superiore ai limiti imperativi per salmonidi e ciprinidi. In un solo caso si è riscontrato un valore di Cromo superiore al valore guida, ma nei limiti dei valori Imperativi.

Tutti gli altri parametri rientrano nei valori guida e imperativi per salmonidi

L'indice IBE misurato nel punto iniziale del tratto designato, da un valore di classe di qualità I non riscontrandosi altresì presenza di alterazioni rilevabili. In un tratto immediatamente a valle, per la presenza di un invaso ENEL, il corso d'acqua risulta alterato con aspetto torbido e particelle di limo in sospensione, ed un valore di classe di qualità di IBE uguale a III. Ancora più a valle nella stazione di monitoraggio di S. Nicola, si ha una classe di qualità II con un giudizio del corso d'acqua di moderatamente alterato per la presenza di uno sbocco fognario seicento metri a monte del punto di monitoraggio. Nel punto finale del tratto designato si ha un valore di IBE corrispondente ad una classe di qualità I non riscontrando la presenza di alterazioni rilevabili.

Il corso d'acqua mostra una capacità di autodepurazione da apporti di particelle sospese presumibilmente causato da presenza di sbarramento dell'invaso ENEL.

Il tratto designato è classificato come ciprinicolo.

Misure di tutela

Convogliamento scarichi fognari e individuazione ed intercettazione delle cause della presenza occasionale superiore ai limiti di alcuni metalli pesanti (cromo).

Fiume Argentino

Scheda 1013: da località Povera Mosca (Orsomarso) lat. 39°48' 01" long. 15° 57' 10" a località Armolongo (Casomarso) lat. 39° 47' 48" long. 15° 54' 38"

Il tratto designato del fiume Argentino ricade all'interno della "Riserva Naturale Orientata della valle del fiume Argentino" nonché nella perimetrazione del Parco del Pollino.

Di notevole importanza la presenza di specie animali di interesse comunitario tra i quali l'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e il Lupo (*Canis lupus*). Inoltre importanti popolamenti di *Pinus leucodermis*, classificati "Habitat di interesse comunitario" e faggete con "*Flex aquifolium*" considerati "Habitat prioritari".

L'alta valle del fiume Argentino è inoltre considerata area di valore primario per l'habitat della specie dei cervidi di cui si conta la presenza di un numero elevato di esemplari.

I monitoraggi effettuati nei punti situati all'inizio e alla fine del tratto designato, mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e i valori imperativi per salmonidi.

L'indice IBE da un valore di classe di qualità I

Il fiume Argentino raccoglie gli scarichi civili del comune di Orsomarso, provvisto di depuratore ma attualmente non funzionante.

Il fiume è classificato come salmonico|o

Misure di tutela

Riattivazione dei sistemi di depurazione e mantenimento delle misure di tutela previste dall'Ente parco del Pollino.

Fiume Abatemarco

Scheda 1014: da località Abatemarco (San' Donato di Ninea) lat. 39° 45' 26" long. 15° 59' 12" a località S. Maria del Cedro lat. 39° 45' 13" long. 15° 50' 32"

I monitoraggi effettuati nel tratto iniziale, sorgenti, e finale del tratto designato, mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonicoli.

Nel tratto finale designato si hanno occasionalmente valori di Ammoniaca non ionizzata e ammoniaca totale superiori ai valori imperativi per ciprinidi.

I dati analitici evidenziano inoltre un aumento di tutti i valori dei parametri tra il punto iniziale del monitoraggio e quello finale, pur rimanendo nei valori guida e imperativi per salmonicoli.

L'indice IBE dà una classe di qualità tra I e II.

Il fiume è classificato come ciprinicolo

Misure di tutela

Controllo del funzionamento dei sistemi di depurazione e accertamento delle cause del superamento del valore imperativo dell'ammoniaca non ionizzata e dell'ammoniaca totale.

Fiume Crati

Scheda 1015: da località Montagna Tenna (Aprigliano) lat. 39° 16' 18" long. 16° 24' 47" a località Craticello (Aprigliano) lat. 39° 15' 21" long. 16° 24' 00"

I monitoraggi effettuati mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori imperativi per ciprinidi per BOD₅, fosforo totale e nitriti. Tutti gli altri parametri sono in linea con i valori guida e imperativi per salmonidi.

L'indice IBE da un valore di classe di qualità compreso tra I e II.

Il tratto designato è classificato come ciprinicolo

Misure di tutela

Mantenimento delle misure di tutela in atto e prosecuzione dei programmi di monitoraggio.

Fiume Trionto

Scheda 1016: da località Veraci di Acri (Longobucco) lat. 39° 27' 53" long. 16° 29' 36" a località Ponte Trionto (Longobucco) lat. 39° 27' 02" long. 16° 36' 20"

I monitoraggi effettuati mostrano per i parametri chimici valori conformi ai valori imperativi per ciprinidi del fosforo totale, valori dei tensioattivi superiori, lungo tutto il tratto designato, ai valori

imperativi per ciprinidi. Tutti gli altri valori sono conformi ai valori guida e imperativi per salmonicoli.

L'indice IBE da un valore di classe di qualità compreso tra I e II.

Il corso d'acqua è classificato come ciprinicolo.

Misure di tutela

Controllo e convogliamento verso un sistema di depurazione degli scarichi di tipo urbano causa dell'elevato livello dei tensioattivi. Controllo degli eventuali insediamenti civili che gravitano con i loro scarichi sul corso del fiume.

Fiume Finita

Scheda 1017: da località Stamati (San Martino di Finita) lat. 39° 28' 05" long. 16° 04' 28" a località Varco Vecchio (San Martino di Finita) lat. 39° 29' 34" long. 16° 06' 02"

I monitoraggi effettuati mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonicoli

L'indice IBE da un valore di classe di qualità I

Per la pendenza del tratto interessato e per i valori dei dati analitici, il tratto designato è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Mantenimento delle attuali misure di controllo e monitoraggio.

Fiume Busento

Scheda 1018: da località Piè del Monte (Dipignano) lat. 39° 12' 05" long. 16° 12' 52" a località Ponte Statale (Parenti) lat. 39° 17' 09" long. 16° 14' 02"

Il monitoraggio effettuato nel punto iniziale e finale del tratto designato mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi. Si denota la presenza occasionale di tensioattivi lungo tutto il tratto designato.

L'indice IBE da un valore di classe di qualità I

Il tratto designato è classificato come ciprinicolo.

Misure di tutela

Controllo e convogliamento verso un sistema di depurazione degli scarichi di tipo urbano causa dell'elevato livello dei tensioattivi. Controllo degli eventuali insediamenti civili che gravitano i loro scarichi sul corso del fiume.

Lago Cecita

Scheda 1019: località Camigliatello (Spezzano della Sila) lat. 39° 23' 01" long. 16° 20' 22"

Bacino lacustre di origine artificiale ottenuto con lo sbarramento del fiume Mucone. Riceve le acque del torrente Cecita.

Il monitoraggio effettuato mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi. Presenza di metalli pesanti anche se nei livelli consentiti.

Il lago è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Controllo e monitoraggio dei metalli previsti dal d. lvo. 130/92 e censimento eventuali scarichi da insediamenti civili e turistici e conseguente loro intercettazione e/o collettamento.

Rispetto della disciplina sul divieto degli scarichi nei laghi, stabilita dalla Legge Regionale della Calabria del 3/10/97 n° 10 pubblicata sulla GU del 31/1/1998.

Lago Arvo

Scheda 1020: comune di Serra Pedrace lat. 39° 14' 02" long. 16° 29' 32"

Lago Tarsia

Scheda 1021: Località Lago Tarsia (Tarsia) lat. 39° 36' 22" long. 16° 16' 31"

Non classificabili per monitoraggio insufficiente

Norme di tutela

Per il loro valore naturalistico devono essere predisposti programmi di monitoraggio periodico e misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamenti civili e turistici) al fine di preservare l'elevato valore naturalistico dei corsi idrici e della qualità delle acque in ottemperanza alle misure di prevenzione e tutela previste dall'Ente parco.

Rispetto della disciplina sul divieto degli scarichi nei laghi, stabilita dalla Legge Regionale della Calabria del 3/10/97 n° 10 pubblicata sulla GU del 31/1/1998.

Provincia di Crotona**Fiume Neto**

Scheda 1022: da località Madonia Sacra (Spezzano della Sila) lat. 39° 18' 01" long. 16° 26' 37" a località Fallistro (Croce di Magara) lat. 39° 19' 40" long. 16° 29' 55"

Non classificabile per monitoraggio insufficiente

Misure di tutela

Predisposizione di programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di permettere di effettuare una classificazione del corso d'acqua secondo le norme previste dal d. lvo 130/92.

Fiume Nicà

Scheda 1023: da località Nicà (Crucoli) lat. 39° 24' 24" long. 16° 50' 34" a località Patia (Crucoli) lat. 39° 26' 11" long. 16° 57' 27"

Non classificabile per monitoraggio insufficiente

Misure di tutela

Predisposizione di programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di permettere di effettuare una classificazione del corso d'acqua secondo le norme previste dal d. lvo 130/92.

Fiume Lipuda

Scheda 1024: da località Fermacolo=Vono=Barone (Umbriatico) lat. 39° 20' 28" long. 16° 54' 37" a località Ilica=S. Stefano (Umbriatico) lat. 39° 20' 16" long. 17° 00' 48"

Non classificabile per monitoraggio insufficiente

Misure di tutela

Predisposizione di programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di permettere di effettuare una classificazione del corso d'acqua secondo le norme previste dal d. lvo 130/92.

Fiume Tacina

Scheda 1025: da località Tacina (Taverna) lat. 39° 08' 10" long. 16° 33' 13" a località Bacino Miglierite (Petilia Policastro) lat. 39° 09' 03" long. 16° 43' 49"

Il tratto designato si trova in parte nel territorio ricadente nella provincia di Catanzaro, e in parte in quella di Crotona. Il tratto monitorato è quello ricadente nel territorio di Catanzaro.

Il fiume Mesima nel tratto monitorato ricade nel Parco Nazionale di Calabria. Il monitoraggio effettuato mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi.

Il fiume è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Mantenimento delle misure attuali previste dall'ente parco.

Fiume Crocchio

Scheda 1026: da località Tirivolo (Zagarise) lat. 39° 05' 33" long. 16° 37' 49" a località Centrali ENEL (Sersale) lat. 39° 01' 16" long. 16° 43' 50"

Fiume di notevole portata, il tratto designato va dalle sorgenti situate a quota 1600 metri fino alla centrale dell'ENEL di Sersale posta a 950 metri di altitudine. Il punto di monitoraggio è situato nel punto finale del tratto designato e i parametri chimici mostrano valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi.

Il tratto designato è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Mantenimento dei piani di monitoraggio e delle misure di tutela in attuazione.

Provincia di Catanzaro**Fiume Alli**

Scheda 1027: da località Bastarda (Taverna) lat. 39° 05' 32" long. 16° 31' 17" a località Ponte di Alli (Taverna) lat. 39° 01' 32" long. 16° 33' 45"

Emissario del lago Passante, il tratto designato si trova all'interno del Parco Nazionale di Calabria, sulle pendici della Sila Piccola. Il monitoraggio è stato effettuato nel punto finale del tratto designato, in quanto nella prima parte il fiume Alli attraversa territori che presentano bassa antropizzazione in quanto situato in località praticamente inaccessibile. Il monitoraggio mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per Salmonidi.

Per l'elevato valore naturalistico e in risultanza dei dati del monitoraggio, il tratto designato è classificato come salmonicolo

Misure di tutela

Devono essere predisposti programmi per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e delle attività agricole e zootecniche, e delle attività estrattive dei materiali inerti.

In conformità alla relazione dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, si confermano le proposte di monitoraggio idrogeologico, difesa del suolo e sistemazione idrauliche avanzate.

Per il notevole valore naturalistico devono essere previste inoltre misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamenti civili e turistici) al fine di preservare l'elevato valore naturalistico del corso idrico e della qualità delle acque in ottemperanza alle misure di prevenzione e tutela previste dall'ente parco.

Fiume Corace

Scheda 1028: da località Meliridici (Sorso San Basile) lat. 39° 07' 23" long. 16° 26' 19" a località Confluenza torrente Melitano (Bianchi) lat. 38° 57' 50" long. 16° 32' 23"

Non classificabile in quanto non monitorato e comunque fortemente compromesso a causa delle immissioni di scarichi non depurati da insediamenti civili.

Misure di tutela

Realizzazione di un programma di monitoraggio ai sensi del d. lvo 130/92

Intercettazione e collettamento scarichi civili e realizzazione di un sistema di depurazione per i principali insediamenti civili riguardanti il corpo idrico.

Fiume Arnato

Scheda 1029: da località Cilifetto (Soveria Mannelli) lat. 39° 00' 28" long. 16° 25' 57" a località Piano Scarpello (Decollatura) lat. 38° 57' 11" long. 16° 29' 20"

Il monitoraggio effettuato mostra valori di ossigeno disciolto (1,8-2,2) e ammoniaca totale (7,50-5,40-3,8) incompatibili con la vita acquatica.

Il tratto di fiume è fortemente inquinato per la insufficiente depurazione degli scarichi degli insediamenti civili a causa del sottodimensionamento degli impianti di depurazione o del loro non funzionamento ed in alcuni casi con scarichi urbani a cielo aperto.

Pertanto il corso d'acqua non è classificabile.

Misure di tutela

Realizzazione di programma di monitoraggio ai sensi del d.lvo. 130/92. Intercettazione e collettamento degli scarichi civili, realizzazione e completamento di un sistema di depurazione per i principali insediamenti civili interessati al corso idrico.

Fiume Ancinale

Scheda 1030: da località S. Maria (Serra s. Bruno) lat. 38° 32' 53" long. 16° 18' 36" a località Ponte S. Stefano (Serra S. Bruno) lat. 38° 33' 57" long. 16° 19' 03"

Non classificabile per monitoraggio insufficiente

Misure di tutela

Predisposizione di programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di permettere di effettuare una classificazione del corso d'acqua secondo le norme previste dal d. lvo 130/92.

Fiume Alaca

Scheda 1031: da Località Lacina Peschiera (Cardinale) lat. 38° 35' 35" long. 16° 25' 05" a località le Cascatelle (S. Sostene) lat. 38° 37' 28" long. 16° 29' 30"

Situato nel centro del Parco delle Serre (Parco Nazionale di Calabria). L'elevato stato di naturalità favorisce la presenza di specie vegetali, boschi di castagni, larici e faggi, e animali selvatici, ghio, barbagianni, volpe, faina, che trovano un habitat favorevole a causa della bassa antropizzazione. All' altezza del punto terminale del tratto designato, in località cascatelle l'acqua del fiume Alaca viene utilizzata per un allevamento di trote senza alcun trattamento preventivo, a dimostrazione della buona qualità delle acque. A circa metà del tratto designato, c'è un impianto di potabilizzazione dove la captazione e la deviazione per uso potabile fatta in maniera eccessiva può compromettere il regime fluviale (segnalazione di lega ambiente). Vengono inoltre denunciati periodicamente fenomeni di inquinamento con origine probabilmente in vasche localizzate nel comune di S. Sostene.

Il monitoraggio è stato effettuato in una stazione di prelievo situata presso le sorgenti e dopo l'impianto di potabilizzazione, ed ha evidenziato per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi.

In base all'elevato stato di naturalità del corso d'acqua e dei risultati del monitoraggio, il fiume Alaca viene classificato come Salmonicolo.

Misure di tutela

Controllo sulla captazione per uso potabile in modo da garantire il minimo deflusso vitale e individuazione delle cause degli inquinamenti occasionali.

Mantenimento delle misure di tutela previste dall' Ente parco.

Fiume Assi

Scheda 1032: da località Bocca d'Assi (Brognaturo) lat. 38° 33' 10" long. 16° 25' 10" a località Salella e Zamborella (Guardavalle) lat. 38° 32' 31" long. 16° 26' 00"

Il monitoraggio effettuato nel punto terminale del tratto designato, il punto iniziale è localizzato presso le sorgenti, mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi

per salmonidi. Il punto di monitoraggio è situato a monte di un impianto di potabilizzazione, e gravitano sul corso d'acqua designato, gli scarichi di un impianto di lavorazione inerti. Il corso d'acqua è classificato come salmonicolo

Misure di tutela

Proseguimento delle attuali misure di tutela e programmi di monitoraggio. Controllo a valle dell'impianto di lavorazione inerti ed intercettazione e depurazione eventuali scarichi.

Fiume Simeri

Scheda 1033: da località Mazzaforte (Simeri Crichi) lat. 39° 07' 53" long. 16° 32' 24" a località S. Pietro Magisano (Magisano) lat. 39° 01' 02" long. 16° 37' 06"

Segna il confine sud-ovest tra il parco Nazionale di Calabria e le riserve naturali biogenetiche di Coturrelle e Villaggio Mancuso.

Il monitoraggio effettuato nelle stazioni di prelievo posta all'inizio e alla fine del tratto designato, mostrano per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonidi. I valori assoluti dei parametri chimici non evidenziano differenze significative tra il punto iniziale del tratto designato posto presso le sorgenti e il punto finale posto venti Km. più a valle, evidenziando un buono stato di qualità delle acque causate da basse pressioni ambientali e buona capacità autodepurativa del corso d'acqua.

Il corso d'acqua è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Mantenimento delle misure di tutela previste dalla legge istitutiva del parco di Calabria.

Lago Ampollino

Scheda 1034: Comune di Cotronei lat. 39° 11' 57" long. 16° 34' 38"

Il lago Ampollino è un bacino artificiale situato in parte nel Parco Nazionale di Calabria sulla Sila e il suo bacino è suddiviso come competenze amministrative tra le provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotona. Nel tratto del lago ricadente nella provincia di Crotona esiste un invaso ENEL. Nella provincia di Cosenza ricade il tratto maggiore del lago.

Potenzialmente di notevole interesse naturalistico ma attualmente non classificabile per mancata effettuazione del monitoraggio per la suddetta situazione amministrativa e conseguente frammentazione delle competenze.

Misure di tutela

Per l'elevato valore naturalistico devono essere predisposti programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di preservarne il valore naturalistico del lago e la qualità delle acque in ottemperanza alle misure di prevenzione e tutela previste dall'ente parco.

Rispetto della disciplina sul divieto degli scarichi nei laghi, stabilita dalla Legge Regionale della Calabria del 3/10/97 n° 10 pubblicata sulla GU del 31/1/1998.

In particolare dovranno essere effettuati controlli degli scarichi eventuali da insediamenti turistici.

Per la prevalente localizzazione del lago in provincia di Cosenza, i programmi di monitoraggio dovranno essere concordati dalle tre amministrazioni provinciali e la loro esecuzione coordinata dalla provincia di Cosenza.

Lago Passante**Scheda 1035: Comune di Sorbo San Basile lat. 39° 06' 41" long. 16° 30' 39"**

Situato nel Parco Nazionale di Calabria. Dal lago Passante si forma il fiume Alli che alimenta un impianto di potabilizzazione. Sulle sponde del lago è localizzato un villaggio turistico. Il lago è situato in zona a bassa antropizzazione.

Potenzialmente di notevole interesse naturalistico, ma attualmente non classificabile per mancata effettuazione del monitoraggio.

Misure di tutela

Per l'elevato valore naturalistico devono essere predisposti programmi di monitoraggio periodico e di misure di conservazione (individuazione, intercettazione e collettamento scarichi da insediamento civile e turistico) al fine di preservarne il valore naturalistico del lago e la qualità delle acque in ottemperanza alle misure di prevenzione e tutela previste dall'ente parco.

Rispetto della disciplina sul divieto degli scarichi nei laghi, stabilita dalla Legge Regionale della Calabria del 3/10/97 n° 10 pubblicata sulla GU del 31/1/1998.

In modo particolare dovranno essere effettuati controlli degli scarichi degli insediamenti turistici.

Provincia di Vibo Valentia**Fiume Mesima****Scheda 1036: da località Montecucco (Vallelonga) lat. 38° 38' 26" long. 16° 19' 26" a località Paravaci (Vallelonga) lat. 38° 38' 58" long. 16° 14' 39"**

La designazione riguarda un tratto lungo 8 km. Il monitoraggio effettuato, mostra per i parametri chimici valori in conformità per i valori guida e imperativi per salmonidi. L'indice IBE risulta di I° classe.

L'intero fiume è lungo 50 km e ha la sorgente in località "Il Ceraso" circa a 800 m slm. e la foce nel Mar Tirreno presso Rosarno (RC). Compreso nella Comunità Montana dell'Alto-Mesima, il fiume scende dalle zone delle Serre con il nome di Zimbella in una valle stretta ed incassata; sotto l'abitato di Vallelonga abbandona il cristallino entra in una valle relativamente larga circondata da colline; è questo il cosiddetto "Graben del Mesima", fossa tettonica riempita da sedimenti pliocenici (argille-sabbie). Il fiume percorre questo tratto fino alla sua uscita dalla provincia di Catanzaro circa 5 km prima della confluenza con il Marepotamo. La flora vegetativa è costituita da querce (Rovere, Roverella) Leccio, Ulivi Castagni, Pioppi, Salici, Ontani, Corbezzolo, Centauro, Alloro, Tifa, Canna. Principali caratteri faunistici sono: Gueppio, Poiana, Cornacchia, Gazza, Passeriformi (Pettiroso, Cinciallegra, ecc)

L'attuale destinazione d'uso è l'approvvigionamento idrico per uso potabile ed irriguo. Le principali cause di degrado sono dovute allo scarico di acque reflue civili dei Comuni interessati di Arena, Acquaro e Pizzoni, agli allevamenti zootecnici, agli scarichi dei frantoi oleari, agli scarichi industriali e alle attività d'estrazione di inerti.

Il corso d'acqua è classificato come salmonicolo.

Misure di tutela

Mantenimento dei piani di monitoraggio e delle misure di tutela in attuazione

Lago Angitola

Scheda 1037: Comuni di Maierato lat. 38° 43' 52" long. 16° 15' 28" e Monterosso lat. 38° 45' 59" long. 16° 13' 52"

Il parziale monitoraggio effettuato mostra per i parametri chimici valori in conformità con i valori guida e imperativi per salmonicoli, (temp. superiore ai valori imperativi); l'indice IBE rientra tra la II° E III° classe. In base a tali risultati si classifica il corpo idrico come idoneo per i ciprinidi.

Il bacino dell'Angitola fa parte di una zona umida di importanza internazionale secondo la convenzione internazionale di Ramsar. Si trova nella parte bassa della piana dell' Angitola, a tre km dal Mar Tirreno (Golfo di S. Eufemia), Calabria centrale , ad una altitudine di 44 metri slm. ed una estensione di 875 ha, di cui 196 del lago. Si tratta di un bacino artificiale realizzato nel 1966 , con uno sbarramento sul fiume Angitola , che riceve anche le acque della fiumara Reschia.

Da uno studio commissionato dai Consorzi di Bonifica Riuniti è emerso che nel bacino, utilizzato per uso irriguo, esiste un fenomeno di inquinamento da pesticidi provenienti dalle zone agricole circostanti (agrumeti, oliveti, colture di leguminose e di cereali ecc.), e altri inquinamenti causati da scarichi dei frantoi oleari, acque reflue dei centri abitativi dei seguenti comuni: Serra S. Bruno, Maierato, Capistrano, Monterosso (sono compresi nella Comunità Montana di Fossa del Lupo).

Circondato da basse colline (marne bianche o zonate, con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare in direzione ovest, dall'incisione fluviale dell'Angitola.

La vegetazione sulle colline circostanti è costituita da essenze tipiche della macchia mediterranea con netta prevalenza di Sughera; presenti inoltre: Leccio, Corbezzolo, Erica, Mirto, Lentisco.

I versanti più freschi sono occupati da boschi di Carpitello e Nocciolo con Pungitopo nel sottobosco. Sugli ambienti più aridi o degradati attecchiscono Olmo, Ginestra, Pino d'aleppo, Pino marittimo, ecc. La folta vegetazione ripariale è costituita da Salice bianco, Ontano comune, pioppo nero, Cannuccia di palude, lisca maggiore, Giaggiolo acquatico, ecc.

Il lago dell'Angitola , nonostante la sua modesta estensione, rappresenta l'ambiente più importante della Calabria dal punto di vista ornitologico. Le specie classificate superano il centinaio mentre 6.000 sono gli uccelli acquatici svernanti censiti; è sede di un Oasi di protezione faunistica del WWF. I comuni suddetti sono compresi nella Comunità Montana di Fossa del Lupo.

Il lago Angitola è classificato come ciprinicolo.

Misure di tutela :

Il fiume Angitola che alimenta il bacino artificiale risulta classificato con un indice IBE di I° classe, mentre il monitoraggio del lago classifica l' IBE tra la II- III classe, ovvero ambiente quasi inquinato.

Pertanto , visto che è localizzato in "zona umida"- Ramsar, e in particolare che esistono fattori di possibile inquinamento da scarichi centri abitativi e attività agricole come risulta dalla relazione del Ministero dell'Ambiente , i provvedimenti di tutela devono riguardare anche il corso d'acqua Angitola che si immette nel lago.

Si richiede il monitoraggio periodico con particolare riguardo sia ai parametri previsti dal d. lvo 130/92 per conformità sia ai pesticidi e la promozione delle misure relative alle buone politiche agricole.

Rispetto della disciplina sul divieto degli scarichi nei laghi, stabilita dalla Legge Regionale della Calabria del 3/10/97 n° 10 pubblicata sulla GU del 31/1/1998.

Provincia di Reggio Calabria**Fiume Stilaro**

Scheda 1038: da località Zona Ruggero (Ferdinanda) lat 38° 31' 45" long. 16° 22' 12" a località Centrale Idroelettrica (Bivongi) lat. 38° 29' 10" long. 16° 27' 47"

La designazione riguarda il tratto di fiumara compreso tra la località Vertice 11 della zona Ruggero e la centrale idroelettrica del Comune di Bivongi (alt. slm. circa 200 m). Il tratto di fiume attraversa un territorio a bassa antropizzazione; sono individuate case sparse. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiume Allaro

Scheda 1039: da località Fulcra=Salincriti (Caulonia) lat. 38° 25' 53" long. 16° 21' 57" a località Calatria (Caulonia) lat. 38° 25' 13" long. 16° 22' 37"

La designazione riguarda un breve tratto di 2,7 km compreso tra la località Furca Salincriti del Comune di Caulonia (alt. slm. circa 300 m) e la località Calatria dello stesso Comune (alt. slm. circa 200 m). Il tratto di fiume attraversa un territorio a bassa antropizzazione; sono individuate case sparse. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiume Metramo

Scheda 1040: da località C. da l'Acqua fredda (S: Pietro Garida) lat. 38° 29' 12" long. 16° 14' 17" a località Diga Metramo (Caulonia) lat. 38° 27' 33" long. 16° 07' 33"

La designazione, stabilita dalla Regione Calabria per la protezione di questo corso d'acqua, riguarda il tratto compreso tra la contrada L'acqua Fredda (alt. slm. circa 1200 m) del Comune di San Pietro di Caridà e la diga sul Metramo del Comune di Galatro (alt. slm. circa 200m). Il tratto di fiume attraversa un territorio a bassa antropizzazione, nel primo tratto del fiume non sono segnalati edifici, scarichi o discariche, mentre successivamente sono individuate case sparse. Il tratto interessato alla

protezione in base al d. lvo 130/92 termina in corrispondenza della diga di Galatro. Non sono segnalate altre opere di sbarramento o captazione acque.
Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiume Ferraina

Scheda 1041: da località Pantano di Montalto (San Luca) lat. 38° 09' 14" long. 15° 54' 52" a località Butramo (San Luca) lat. 38° 07' 15" long. 16° 03' 38"

La designazione stabilita dalla Regione Calabria per la protezione di questo corso d'acqua, riguarda il tratto compreso tra la località Pantano di Montalto (alt. slm. circa 1600 m) del Comune di San Luca e la località Butramo dello stesso comune.

Il tratto di fiume attraversa un territorio di difficile accesso ad antropizzazione nulla, in tale zona non sono segnalati edifici, scarichi o discariche. Non sono segnalate altre opere di sbarramento o captazione acque. Il tratto designato del torrente Ferraina ricade all'interno dell'area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte e in questa località forma le cascate di Forgiarelle, nascoste in una grande nicchia naturale e costituite da un primo salto d'acqua di circa quindici metri che finisce in un laghetto a cui fa seguito un secondo salto.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Bonamico

Scheda 1042: da località Castania (Montalto) lat. 38° 10' 59" long. 15° 56' 33" a località Santuario di Polsi (S. Luca) lat. 38° 09' 48" long. 15° 57' 36"

La designazione riguarda un tratto tra la località Castania (alt. slm. circa 1300 m) e il santuario di Polsi (alt. slm. circa 860) della lunghezza di circa 3,300 km. Il tratto di fiume attraversa un territorio a scarsissima antropizzazione; in tale zona non sono segnalati edifici, scarichi o discariche. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione di acque. Il tratto ricade all'interno dell'area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte. La fiumara di Bonamico, a valle della zona di designazione regionale fino a S. Luca, si snoda attraverso un territorio incontaminato e di difficile accesso. Nel 1973 a causa di una frana di grosse dimensioni il letto della fiumara è stato ostruito provocando la formazione del lago Costantino che presenta vita ittica.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Menta

Scheda 1043: da località Nardello 2° (Roccaforte del Greco) lat. 38° 09' 18" long. 15° 52' 15" a località Scilo (Roccaforte del Greco)

La designazione riguarda il tratto compreso tra la località Nardello (alt. slm. circa 1300 m) del Comune di Roccaforte del Greco e la località Scilo dello stesso Comune. Il tratto di fiume attraversa un territorio a scarsa antropizzazione. Il corso della fiumara della Menta è sbarrato da una costruenda diga; il tratto designato della fiumara di Bonamico ricade all'interno dell'area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara La Verde

Scheda 1044: da località Aposcifo (Africo Vecchio) lat. 38° 04' 49" long. 15° 59' 23" a località Ferraina (Samo) lat. 38° 03' 30" long. 16° 08' 48"

La designazione riguarda il tratto compreso tra il punto di origine della fiumara localizzato alla confluenza della fiumara Aposcifo e il torrente San Nicola (alt. slm. circa 300 m), Comune di Africo Vecchio, e la località Ferraina del Comune di Samo (alt. slm. circa 150 m). Il tratto di fiume attraversa un territorio ad antropizzazione nulla, in tale zona non sono segnalati edifici, scarichi o discariche. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione d'acqua. Il tratto della fiumara La Verde ricade all'interno dell'area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Di notevole valore paesaggistico è il passaggio della fiumara La Verde attraverso le gole create da emergenze rocciose dalle pareti verticali e dei colore marrone brunito che fanno da contrasto al candore dell'alveo. Nel suo percorso verso il mar Ionio la fiumara forma delle belle pozze contornate da oleandri e tamerici.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Amendolea

Scheda 1045: da località Montalto lat 38° 08' 38" long. 15° 53' 39" a località Ponte Rodi (Amendolea) lat. 38° 03' 28" long. 15° 54' 28"

La designazione di questo corso riguarda il tratto compreso tra il punto d'origine situato a sud di Montalto 8 (alt. slm. 1600 m) e la località ponte Rodi (alt. slm. circa 600 m). Il tratto di fiume attraversa un territorio ad antropizzazione nulla, in tale zona non sono segnalati edifici, scarichi o discariche. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione d'acque. Il tratto designato della fiumara ricade all'interno dell'area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte. A poca distanza dal punto di confluenza con la fiumara Menta, la fiumara Amendolea forma le suggestive cascate Maesano costituite da tre salti d'acqua, in questa zona la vegetazione è costituita da ginestre, ginepri nani, euforbie, menta e organo selvatici. Per secoli, forse millenni, la fiumara Amendolea ha costituito l'unica via di comunicazione tra la "marina" e la "montagna".

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Tuccio

Scheda 1046: da località Sauccio (Bagaladi) lat. 38° 04' 11" long. 15° 50' 14" a località Ponte Bagaladi (Bagaladi) lat. 38° 00' 51" long. 15° 49' 00"

La designazione riguarda il tratto della lunghezza di circa km 8,1 compreso tra il punto d'origine situato in località Sauccio del Comune di Bagaladi (alt. slm. circa 1200 m) e la località Ponte di Bagaladi dello stesso Comune. Il tratto di fiume attraversa un territorio a bassa antropizzazione; in tale zona non sono segnalati edifici, scarichi o discariche. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara S. Agata

Scheda 1047: da località Monte Cendri=Lacco Monticella (Cardeto) lat. 38° 50' 38" long. 15° 49' 20" a località Calvario (Cardeto) lat. 38° 05' 02" long. 15° 46' 30"

La designazione riguarda il tratto compreso tra il punto d'origine situato a sud del monte Cendri nel comune di Cardeto (alt. slm. circa 1300 m) e la località Calvario (alt. slm. circa 600 m) dello stesso Comune. Il tratto di fiume attraversa un territorio antropizzato (Ambele, Chiumputo, case sparse, ecc.) Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.
Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.
Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Calopinace

Scheda 1048: da località Fuciru (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 46" long. 15° 47' 39" a località Terreti (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 42" long. 15° 43' 01"

La designazione regionale che riguarda il tratto della lunghezza di 9,07 km, è compreso tra il punto d'origine situato in località Fuciru del Comune di Reggio Calabria (alt. slm. circa 600 m) e la località Terreti (alt. slm. circa 300 m) dello stesso Comune. Il tratto di fiume attraversa un territorio di basa antropizzazione. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.
Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.
Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Gallico

Scheda 1049: da località Vallescura (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 18" long. 15° 51' 23" a località Gambarie (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 40" long. 15° 50' 13"

La designazione regionale riguarda il breve tratto, della lunghezza di circa 2 km, compreso tra il punto d'origine situato i località Vallescura del Comune Santo Stefano d' Aspromonte (alt. slm. circa 1500 m) e la località Gambarie (alt. slm. circa 1500 m) dello stesso Comune. Il tratto di fiume attraversa un territorio a scarsa antropizzazione: non sono segnalati edifici, scarichi o discariche e ricade nel territorio di competenza del parco Nazionale dell'Aspromonte. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.
Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiumara Catona

Scheda 1050: da località Telesi (Scilla) lat. 38° 10' 30" long. 15° 49' 28" a località S. Roberto lat. 38° 12' 36" long. 15° 44' 11"

La designazione riguarda il tratto della lunghezza di circa 9,5 km compreso tra il punto d'origine situato in località Telesi del Comune di Scilla (alt. slm. circa 1000 m) e le adiacenze dell'abitato del Comune di San Roberto (alt. slm. circa 300 m).

La prima parte del tratto del fiume designato attraversa un territorio a scarsa antropizzazione, successivamente attraversa l'abitato di Acquacalda. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione di acque.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

Fiume Sfalassà

Scheda 1051: da località Covala (Bagnara Calabria) lat. 38° 15' 32" long. 15° 48' 54" a località adiacenze abitato Bagnara Calabria lat. 38° 16' 50" long. 15° 48' 00"

La designazione riguarda il tratto della lunghezza di circa 4,15 km, compreso tra il punto d'origine situato in località Covala del Comune di Bagnara Calabria (alt. slm. circa 30 m). La prima parte del tratto di fiume designato attraversa un territorio a scarsa antropizzazione, successivamente aumenta la pressione ambientale esercitata da attività agricole e produttive. Non sono segnalate opere di sbarramento o captazione acque.

Non classificabile per monitoraggio insufficiente.

Norme di tutela

Tutti i corpi idrici della la Provincia di Reggio Calabria appartenenti a zone di elevato valore naturalistico e designati ai sensi del d.lvo 130/92 come meritevoli di protezione, pur essendo tendenzialmente corpi idrici di classe salmonicola non possono essere allo stato classificati per incompleta o parziale esecuzione dei programmi di monitoraggio.

Pertanto, pur non necessitando di particolari misure di miglioramento, per il loro valore naturalistico dovranno essere previsti programmi di monitoraggio.

La Provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste, ha avviato una ricerca sulla fauna acquatica, sugli indicatori biologici e sulla fauna ittica di alcuni corsi d'acqua perenni ricadenti nel territorio provinciale.

Il programma di ricerca ha individuato, in base ad alcuni studi preliminari che hanno preceduto i campionamenti, i principali caratteri delle acque esaminate. Il tratto superiore dei corsi d'acqua, a monte dei centri abitati, è caratterizzato da una discreta presenza di acqua e dalla totale assenza di fenomeni di inquinamento, determinabili anche con una analisi eseguita sul campo su campioni di macroinvertebrati bentonici, tanto da permettere l'individuazione di siti con un elevato pregio naturalistico.

A valle dei centri abitati le condizioni delle fiumare potrebbero subire delle variazioni della qualità delle acque a causa di eventuali captazioni a scopo irriguo ed eventuali scarichi civili ed agricoli.

Nell'Aspromonte il terreno è costituito da formazioni intrusive e metamorfiche paleozoiche e da formazioni argillose arenacee nelle zone collinari adiacenti. La rimanente parte del territorio è costituito da vallate e rare pianure di media estensione (Gioia Tauro) composte da alluvioni recenti e, in misura minore, da complessi sabbiosi-argillosi. Il territorio della Provincia di Reggio Calabria non annovera grandi fiumi in termini di portata e lunghezza, mentre per il carattere accidentato dei rilievi, possiede una fitta rete di bacini idrografici piccoli e medi. Questi bacini sono caratterizzati da una forte ripidità causata dai notevoli dislivelli che i corsi d'acqua devono superare in breve spazio e da un breve percorso, data la scarsità di terreni pianeggianti e la vicinanza dei rilievi dalla costa.

Durante il corso degli ultimi secoli il manto boschivo ad opera dell'antropizzazione si è assottigliato e le piogge non attenuate dagli alberi e dalle radici, si sono riversate repentinamente verso gli alvei fluviali causando piene e trasportando materiali litici che hanno invaso i letti dei corsi d'acqua creando quei tipici paesaggi che caratterizzano gli alvei delle fiumare. Inoltre a causa di quanto detto si manifestano forti discrepanze delle portate fluviali tra la stagione invernale e quella estiva in cui capita spesso che il letto di molti corsi siano asciutti.

L'asprezza orografica comporta la quasi assenza di pescatori sportivi e la scarsità di inquinanti di tipo urbano ed industriale venendo in questo modo a mancare gli stimoli opportuni per studi e ricerche.

ALLEGATO 2

**CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI DELLA REGIONE CALABRIA
IDONEI ALLA VITA DEI PESCI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 130/1992**

N°	Provincia	Corpo idrico	Classificazione delle acque
1009	Cosenza	Fiume Raganello: da località Bellizza (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 25' 30" long. 16° 16' 05" a località Le Gole (San Lorenzo Bellizzi) lat. 39° 49' 42" long. 16° 19' 06"	Salmonicole
1010	Cosenza	Fiume Lao: da località San Primo (Laino Borgo=Laino Castello) lat. 39° 58' 13" long. 15° 59' 20" a località Ponte sul fiume Lao (Laino Borgo) lat. 39° 56' 58" long. 15° 58' 21"	Ciprinicole
1012	Cosenza	Fiume Battendiero: da località Pizzero della Signora (Mormanno) lat. 39° 52' 31" long. 16° 00' 51" a località Monte dell'abitato (Mormanno) lat. 39° 57' 55" long. 15° 59' 00"	Ciprinicole
1013	Cosenza	Fiume Argentino: da località Povera Mosca (Orsomarso) lat. 39° 48' 01" long. 15° 57' 10" a località Armolongo (Casomarso) lat. 39° 47' 48" long. 15° 54' 38"	Salmonicole
1014	Cosenza	Fiume Abatemarco: da località Abatemarco (San Donato di Ninea) lat. 39° 45' 26" long. 15° 59' 12" a località S. Maria del Cedro lat. 39° 45' 13" long. 15° 50' 32"	Ciprinicole
1015	Cosenza	Fiume Crati: da località Montagna Tenna (Aprigliano) lat. 39° 16' 18" long. 16° 24' 47" a località Craticello (Aprigliano) lat. 39° 15' 21" long. 16° 24' 00"	Ciprinicole
1016	Cosenza	Fiume Trionto: da località Veraci di Acri (Longobucco) lat. 39° 27' 53" long. 16° 29' 36" a località Ponte Trionto (Longobucco) lat. 39° 27' 02" long. 16° 09' 36" 20"	Ciprinicole
1017	Cosenza	Fiume Finita: da località Stamati (San Martino di Finita) lat. 39° 28' 05" long. 16° 04' 28" a località Varco Vecchio (San Martino di Finita) lat. 39° 29' 34" long. 16° 06' 02"	Salmonicole
1018	Cosenza	Fiume Busento: da località Piè del Monte (Dipignano) lat. 39° 12' 05" long. 16° 12' 52" a località Ponte Statale (Parenti) lat. 39° 17' 09" long. 16° 14' 02"	Ciprinicole

1019	Cosenza	Lago Cecita: <i>località Camigliatello (Spezzano della Sila) lat. 39° 23' 01" long 16° 20' 22"</i>	Salmonicole
1020	Cosenza	Lago Arvo: <i>comune di Serra Pedrace lat. 39° 14' 02" long. 16° 29' 32"</i>	Non classificato
1021	Cosenza	Lago Tarsia: <i>Località Lago Tarsia (Tarsia) lat. 39° 36' 22" long. 16° 16' 31"</i>	Non classificato
1022	Crotone	Fiume Neto: <i>da località Madonna Sacra (Spezzano della Sila) lat. 39° 18' 01" long. 16° 26' 37" a località Fallistro (Croce di Magara) lat. 39° 19' 40" long. 16° 29' 55"</i>	Non classificato
1023	Crotone	Fiume Nicà: <i>da località Nicà (Crucoli) lat. 39° 24' 24" long. 16° 50' 34" a località Patia (Crucoli) lat. 39° 26' 11" long. 16° 57' 27"</i>	Non classificato
1024	Crotone	Fiume Lipuda: <i>da località Fermacolo=Vono=Barone (Umbriatico) lat. 39° 20' 28" long. 16° 54' 37" a località Ilica=S. Stefano (Umbriatico) lat. 39° 20' 16" long. 17° 00' 48"</i>	Non classificato
1025	Crotone	Fiume Tacina: <i>da località Tacina (Taverna) lat. 39° 08' 10" long. 16° 33' 13" a località Bacino Miglierite (Petilia Policastro) lat. 39° 09' 03" long. 16° 43' 49"</i>	Salmonicole
1026	Crotone	Fiume Crocchio: <i>da località Tirivolo (Zagarise) lat. 39° 05' 33" long. 16° 37' 49" a località Centrali ENEL (Sersale) lat. 39° 01' 16" long. 16° 43' 50"</i>	Salmonicole
1027	Catanzaro	Fiume Alli: <i>da località Bastarda (Taverna) lat. 39° 05' 32" long. 16° 31' 17" a località Ponte di Alli (Taverna) lat. 39° 01' 32" long. 16° 33' 45"</i>	Salmonicole
1028	Catanzaro	Fiume Corace: <i>da località Meliridici (Sorso San Basile) lat. 39° 07' 23" long. 16° 26' 19" a località Confluenza torrente Melitano (Bianchi) lat. 38° 57' 50" long. 16° 32' 23"</i>	Non classificato
1029	Catanzaro	Fiume Amato: <i>da località Cilifetto (Soveria Mannelli) lat. 39° 00' 28" long. 16° 25' 57" a località Piano Scarpello (Decollatura) lat. 38° 57' 11" long. 16° 29' 20"</i>	Non classificato
1030	Catanzaro	Fiume Ancinale: <i>da località S. Maria (Serra s. Bruno) lat. 38° 32' 53" long. 16° 18' 36" a località Ponte S. Stefano (Serra S. Bruno) lat. 38° 33' 57" long. 16° 19' 03"</i>	Non classificato

1031	Catanzaro	Fiume Alaca: da Località Lacina Peschiera (Cardinale) lat. 38° 35' 35" long. 16° 25' 05" a località le Cascatelle (S: Sostene) lat. 38° 37' 28" long. 16° 29' 30"	Salmonicole
1032	Catanzaro	Fiume Assi: da località Bocca d'Assi (Brognaturo) lat. 38° 33' 10" long. 16° 25' 10" a località Salella e Zamborella (Guardavalle) lat. 38° 32' 31" long. 16° 26' 00"	Salmonicole
1033	Catanzaro	Fiume Simeri: da località Mazzaforte (Simeri Cricchi) lat. 39° 07' 53" long. 16° 32' 24" a località S. Pietro Magisano (Magisano) lat. 39° 01' 02" long. 16° 37' 06"	Salmonicole
1034	Catanzaro	Lago Ampollino: Comune di Cotronei lat. 39° 11' 57" long. 16° 34' 38"	Non classificato
1035	Catanzaro	Lago Passante: Comune di Sorbo San Basile lat. 39° 06' 41" long. 16° 30' 39"	Non classificato
1036	Vibo Valentia	Fiume Mesina: da località Montecucco (Vallelonga) lat. 38° 38' 26" long. 16° 19' 26" a località Paravaci (Vallelonga) lat. 38° 38' 58" long. 16° 14' 39"	Salmonicole
1037	Vibo Valentia	Lago Angitola: Comuni di Maierato lat. 38° 43' 52" long. 16° 15' 28" e Monterosso lat. 38° 45' 59" long. 16° 13' 52"	Ciprinicole
1038	Reggio Calabria	Fiume Stilaro: da località Zona Ruggero (Ferdinanda) lat. 38° 31' 45" long. 16° 22' 12" a località Centrale Idroelettrica (Bivongi) lat. 38° 29' 10" long. 16° 27' 47"	Non classificato
1039	Reggio Calabria	Fiume Allaro: da località Fulcra = Salincriti (Caulonia) lat. 38° 25' 53" long. 16° 21' 57" a località Calatria (Caulonia) lat. 38° 25' 13" long. 16° 22' 37"	Non classificato
1040	Reggio Calabria	Fiume Metramo: da località C. da l'acqua fredda (S: Pietro Garida) lat. 38° 29' 12" long. 16° 14' 17" a località Diga Metramo (Caulonia) lat. 38° 27' 33" long. 16° 07' 33"	Non classificato
1041	Reggio Calabria	Fiume Ferraina: da località Pantano di Montalto (San Luca) lat. 38° 09' 14" long. 15° 54' 52" a località Butramo (San Luca) lat. 38° 07' 15" long. 16° 03' 38"	Non classificato
1042	Reggio Calabria	Fiumara Bonamico: da località Castania (Montalto) lat. 38° 10' 59" long. 15° 56' 33" a località Santuario di Polsi (S. Luca) lat. 38° 09' 48" long. 15° 57' 36"	Non classificato

1043	Reggio Calabria	Fiumara Menta: da località Nardello 2° (Roccaforte del Greco) lat. 38° 09' 18" long. 15° 52' 15" a località Scilo (Roccaforte del Greco)	Non classificato
1044	Reggio Calabria	Fiumara La Verde: da località Aposcifo (Africo Vecchio) lat. 38° 04' 49" long. 15° 59' 23" a località Ferraina (Samo) lat. 38° 03' 30" long. 16° 08' 48"	Non classificato
1045	Reggio Calabria	Fiumara Amendolea: da località Montalto lat. 38° 08' 38" long. 15° 53' 39" a località Ponte Rodi (Amendolea) lat. 38° 03' 28" long. 15° 54' 28"	Non classificato
1046	Reggio Calabria	Fiumara Tuccio: da località Sauccio (Bagaladi) lat. 38° 04' 11" long. 15° 50' 14" a località Ponte Bagaladi (Bagaladi) lat. 38° 00' 51" long. 15° 49' 00"	Non classificato
1047	Reggio Calabria	Fiumara S. Agata: da località Monte Cendri=Lacco Monticella (Cardeto) lat. 38° 05' 38" long. 15° 49' 20" a località Calvario (Cardeto) lat. 38° 05' 02" long. 15° 46' 30"	Non classificato
1048	Reggio Calabria	Fiumara Calopinace: da località Fuciru (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 46" long. 15° 47' 39" a località Terreti (Reggio Calabria) lat. 38° 06' 42" long. 15° 43' 01"	Non classificato
1049	Reggio Calabria	Fiumara Gallico: da località Vallescura (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 18" long. 15° 51' 23" a località Gambarie (S. Stefano in Aspromonte) lat. 38° 09' 40" long. 15° 50' 13"	Non classificato
1050	Reggio Calabria	Fiumara Catona: da località Telesi (Scilla) lat. 38° 10' 30" long. 15° 49' 28" a località S. Roberto lat. 38° 12' 36" long. 15° 44' 11"	Non classificato
1051	Reggio Calabria	Fiume Sfalassà: da località Covala (Bagnara Calabria) lat. 38° 15' 32" long. 15° 48' 54" a località adiacenze abitato Bagnara Calabria lat. 38° 16' 50" long. 15° 48' 00"	Non classificato

98A8159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, concernente il piano di sviluppo triennale 1994-96;

Visto il parere del comitato universitario regionale di coordinamento espresso nella seduta del 30 aprile 1998;

Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di scienze della formazione nella riunione del 19 giugno 1998;

Visto l'art. 23, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Bari, ai sensi del quale il rettore è autorizzato ad adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta successiva;

Rilevata la necessità e l'urgenza di istituire il corso di laurea in scienze della formazione primaria a partire dall'anno accademico 1998/99;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo VI - Facoltà di scienze della formazione l'art. 37 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 37. — La facoltà di scienze della formazione conferisce le lauree in psicologia, scienze dell'educazione e scienze della formazione primaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 39 e con lo scorrimento degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 40. — CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti d'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché di educatore nelle istituzioni educative statali.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi:

- a) indirizzo «insegnanti della scuola elementare»;
- b) indirizzo «insegnanti della scuola materna».

La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

3. Chi ha conseguito una laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri.

4. Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

5. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

6. Le scelte del corso di laurea relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione dell'obiettivo formativo e dei contenuti minimi qualificanti del corso di laurea che sono così determinati:

A) *Obiettivo formativo del corso di laurea.*

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie conoscenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivate le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'ingegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

B) *Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea.*

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1 - Formazione per la funzione docente:

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze del profilo professionale dell'insegnante nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.

Area 2 - Contenuti dall'insegnamento primario.

Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

Area 3 - Laboratorio.

Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree.

Area 4 - Tirocinio.

Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

7. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio sin dal primo anno. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea:

a) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 2;

b) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno dell'area 1 e dell'area 2;

c) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, deve prevedere il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

8. Le attività didattiche previste per ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Nel semestre conclusivo le attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Il regolamento didattico:

a) disciplina le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definisce in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determina eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;

d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo parziale.

9. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

10. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una tesi di laurea e di una relazione scritta sulle attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Ai lavori della relativa commissione esaminatrice possono partecipare, su proposta del corso di laurea, gli insegnanti/direttori delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea.

11. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

12. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

ASSETTO TABELLARE:*Area 1 - Formazione per la funzione docente.*

Comprende 6 ambiti (o campi), ciascuno con tutti gli insegnamenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari accanto indicati:

1) Pedagogico (M09A - M09B - M09D - M09F);

2) Metodologico-didattico (M09C - M09E - M09A - M09F);

3) Psicologico (M10A - M10C - M11A - M11B - M11C - M11D);

4) Socio-antropologico (M05X - Q05A - Q05B - Q05G - L26B - M07B - E03B - L26A - P01A - S03B);

5) Igienico-medico (E06A - F02X - F06B - F11A - F11B - M16A - F19B - F22A - F23F - E06A - F15B - F16A - F19A);

6) Integrazione scolastica (M09A - M09E - M10B - M11D - M11E - F23F - F22A - F19A - F19B - M10A - M11A - M11B - F16B - F11B).

Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario.

Comprende 9 ambiti (o campi), ciascuno con tutti gli insegnamenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari accanto indicati:

1) Linguistico-letterario (L09A - L10A - L11A - L11B - L12A - L12B - L12C - L12D - L12E - M07B);

2) Matematico-informatico (K05B - A01B - A01C - A01D - A02B - B01A - B01C - A01A - A03X - A04A - M07B - S01A);

3) Scienze fisiche, naturali e ambientali (B05X - C03X - D03A - D04A - D04C - E01A - E01D - E02A - E02C - B01C - C01A - C02X - C11X - D01B - D02A - E03B);

4) Musica e comunicazione sonora (L27A - L27B);

5) Scienze motorie (F16A - E06A - F19A - F19B - M10A e tutte le discipline indicate nel decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178);

6) Lingue moderne (L09H - L16A - L16B - L17A - L17C - L18A - L18B - L18C - L19A - L19B - L10A - L20A);

7) Storico, geografico, sociale (L02A - L02B - M01X - M02A - M03A - M03B - M04X - M06A - M06B - P03X - M08E);

8) Disegno e arti figurative (H11X - L25A - L25B - L25C - L26A - L26A - L26B);

9) Opzionali a scelta dello studente (tutti i settori disciplinari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 luglio 1998

Il rettore: COSSU

98A8163

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto MURST dell'11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» (modificato più volte con decreto MURST 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, decreto MURST 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, decreto MURST 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, decreto MURST 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, decreto MURST 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997) che aggiunge, dopo la tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la tabella XLV/2 recante gli «Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il decreto MURST 5 maggio 1997, recante modificazioni alla tabella XLV/2 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con il quale vengono aggiunte le scuole di specializzazione in biochimica clinica, chirurgia vascolare, nefrologia, tossicologia

medica, nonché modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia e malattie del ricambio, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile, patologia clinica;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dal senato accademico nelle sedute del 10 settembre 1997 e del 12 dicembre 1997, aventi ad oggetto l'adeguamento alla tabella XLV/2, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale 5 maggio 1997, dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «nefrologia», già esistente presso l'Ateneo di Modena nell'anno accademico 1996/97;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 12 dicembre 1997, avente ad oggetto l'adeguamento alla tabella XLV/2, annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale 5 maggio 1997, dell'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione, già esistenti presso l'Ateneo di Modena nell'anno accademico 1996/97, in: «biochimica clinica», «chirurgia generale» (I scuola), «chirurgia generale» (II scuola), «chirurgia vascolare», «endocrinologia e malattie del ricambio», «gastroenterologia», «medicina legale», «neuropsichiatria infantile», «patologia clinica», «tossicologia medica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, le proposte di modifica statutaria relative all'ordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia, deliberate dal senato accademico nelle sedute del 10 settembre 1997 e del 12 dicembre 1997, sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 ottobre 1997 e in data 29 dicembre 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, le proposte di modifica statutaria deliberate dal senato accademico nella seduta del 12 dicembre 1997, sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 dicembre 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 3 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come indicato negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

Nel titolo III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al capo I, paragrafo B, l'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

«TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE

Capo I

PARAGRAFO A

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione

(Omissis)

PARAGRAFO B

Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al decreto legislativo n. 257/1991, ad ordinamento adeguato al decreto M.U.R.S.T. 11 maggio 1995, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 1. Fanno parte dell'area medica le scuole di specializzazione di seguito elencate:

- 1) allergologia e immunologia clinica (Capo LV);
- 2) anatomia patologica (Capo XL);
- 3) anestesia e rianimazione (Capo XLIV);
- 4) biochimica clinica (Capo XXXVI);
- 5) cardiocirurgia (Capo LIII);
- 6) cardiologia (Capo XXVIII);
- 7) chirurgia generale I ad indirizzo in chirurgia generale (Capo IX);
- 8) chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia generale (Capo XXXVIII);
- 9) chirurgia generale III ad indirizzo in chirurgia d'urgenza (Capo XXXIV);
- 10) chirurgia toracica (Capo XXXII);
- 11) chirurgia vascolare (Capo XXIV);
- 12) dermatologia e venerologia (Capo XLV);
- 13) ematologia (Capo XIII);
- 14) endocrinologia e malattie del ricambio (Capo XLVI);
- 15) gastroenterologia (Capo VIII);
- 16) geriatria (Capo XLVII);

- 17) ginecologia ed ostetricia (Capo IV);
- 18) igiene e medicina preventiva (Capo XXII);
- 19) malattie infettive (Capo III);
- 20) medicina del lavoro (Capo XLII);
- 21) medicina dello sport (Capo LVI);
- 22) medicina interna (Capo XLVIII);
- 23) medicina legale (Capo XLIX);
- 24) microbiologia e virologia (Capo XXXVII);
- 25) nefrologia (Capo XXXIII);
- 26) neurochirurgia (Capo XXX);
- 27) neurologia (Capo XXI);
- 28) neuropsichiatria infantile (Capo XXV);
- 29) oftalmologia (Capo XI);
- 30) oncologia ad indirizzo in oncologia medica (Capo VII);
- 31) ortopedia e traumatologia (Capo XVIII);
- 32) otorinolaringoiatria (Capo XIX);
- 33) patologia clinica (Capo XLI);
- 34) pediatria (Capo II);
- 35) psichiatria (Capo VI);
- 36) radiodiagnostica (Capo L);
- 37) radioterapia (Capo LI);
- 38) reumatologia (Capo LVII);
- 39) scienza dell'alimentazione (Capo LII);
- 40) tossicologia medica (Capo XLI);
- 41) urologia (Capo LW)».

Art. 3.

Nel titolo III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al paragrafo *B*, i capi XXIV (scuola di specializzazione in chirurgia vascolare), XXXIII (scuola di specializzazione in nefrologia), XXXVI (scuola di specializzazione in biochimica clinica), XLI (scuola di specializzazione in tossicologia medica) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Capo XXIV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Articolo 1. La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 5 maggio 1997, Tab. XLV/2.

Articolo 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Articolo 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Articolo 4. Il corso ha la durata di cinque anni.

Articolo 5. Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*; le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Articolo 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative della scuola stessa, è determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi.

Articolo 7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Articolo 8. Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella *A*. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attività: didattica formale teorica e seminariale; attività tutoriale; tirocinio.

Articolo 9. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato

svolto. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10. L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in chirurgia vascolare, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma è nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.

B. Area di semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. Area di specialità chirurgiche correlate.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore.

D. Area di chirurgia vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiocirurgia.

E. Area di chirurgia endovascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie loco-regionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini.

F. Area angiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. Area di anesthesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anesthesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

c) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate».

«Capo XXXIII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN NEFROLOGIA

Articolo 1. Istituzione, finalità, titolo conseguibile.

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza di seconda fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Articolo 2. Organizzazione, durata, norme d'accesso.

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strut-

ture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina interna, il dipartimento di scienze morfologiche e medico-legali, il dipartimento di scienze biomediche ed il dipartimento di chirurgia.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 7 per ciascun anno di corso, per un totale di 35 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di % esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Articolo 3. Piani di studi e di addestramento professionalizzate.

3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 4. Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Articolo 5. Esame di diploma.

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguata agli standards europei.

Articolo 6. Norme finali.

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per aderire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04 immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia.

C. Area di laboratorio e di diagnostica nefrologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini.

D. Area di nefrologia clinica.

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze tecniche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine sapere partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E nefrologia, F07A medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini, F01X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07A medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E nefrologia, F07A medicina d'urgenza, F21X anesthesiologia e rianimazione.

TABELLA B - Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo biotipico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA C - Standards complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. Aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto del rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Capo XXXVI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Articolo 1. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 5 maggio 1997, tab. XLV/2.

Articolo 2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimico-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Articolo 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie, medicina veterinaria).

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Articolo 4. Il corso ha la durata di 4 anni.

Articolo 5. Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di scienze biomediche (sezione di chimica biologica) dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture del dipartimento di scienze biomediche, i dipartimenti e centri dell'Università di Modena cui afferiscono le discipline contemplate nei settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A ed il relativo personale universitario appartenente ai suddetti settori; le strutture del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per attività coerenti con gli scopi della scuola. L'attività didattica viene svolta pertanto dal personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari sopra richiamati, da quello dirigente o direttivo delle altre strutture di cui ai punti precedenti e delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché da qualificati esperti esterni, coinvolti mediante contratto.

Articolo 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative della scuola stessa, è stabilito in 8 per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi.

Articolo 7. Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni, nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede: didattica formale teorica e seminariale; attività tutoriale; tirocinio.

Articolo 8. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata del corso gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il tirocinio stesso viene svolto. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie o extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 9. L'esame di diploma consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in biochimica clinica, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma è nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Per essere ammesso all'esame finale lo specializzando deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

a) Area propedeutica biochimica e biometria:

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare:

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

c) Area biochimica analitico strumentale:

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio:

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio, con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conserva-

zione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico:

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

f) Area biochimica clinica:

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale:

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica ed il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico:

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e alla organizzazione del lavoro, con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico):

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico):

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale ed inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico):

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequentato per almeno 100 ore ciascuno dei seguenti settori: esami urgenti; laboratorio di grande automazione; sedimenti urinari ed esame delle feci, compresa la ricerca di parassiti; proteinologia clinica; ricerca di recettori e marcatori tumorali; ormonologia clinica; biochimica clinica separativa; farmacologia clinica e tossicologia; biochimica cellulare e colture cellulari; biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica; frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche; deve inoltre avere partecipato ad un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Capo XLI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN TOSSICOLOGIA MEDICA

Articolo 1. La scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 5 maggio 1997, Tab. XLV/2.

Articolo 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.

Articolo 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Articolo 4. Il corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5. Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina interna dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A; le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 con il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Articolo 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative della scuola stessa, è determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Articolo 7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Articolo 8. Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella A. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attività: didattica formale teorica e seminariale; attività tutoriale; tirocinio.

Articolo 9. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10. L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in tossicologia medica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma è nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica: istituzioni di tossicologia:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicità acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della tossicità sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicità di una sostanza chimica.

Settori: C07X chimica farmaceutica, E04B biologia molecolare, E05B biochimica clinica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica.

B. Area della patologia tossicologica:

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche più comuni per la valutazione del danno tossicologico materno-fetale, del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche, e del rischio della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche.

Settori: F04A patologia generale, F04C oncologia, F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia.

C. Area della clinica tossicologica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, del corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi, emotrasfusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona pratica clinica, ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettive in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la eventuale partecipazione alle attività di un centro antiveleni.

Settori: F07A medicina interna, F21X anesthesiologia, F22A igiene generale ed applicata.

D. Area delle tossicodipendenze:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficienza acquisita), delle malattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressività clinica di tipo tossicologico.

Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi differenziale. Deve avere acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso.

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F07I malattie infettive, F11A psichiatria, F11B neurologia, F22B medicina legale.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, così come di seguito specificato:

avere eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale;

avere eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100 casi clinici di tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, con particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato;

avere effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione e di collegamento; avere affrontato problemi di tossicologia sperimentale ed ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche;

infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata».

Art. 4.

Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in chirurgia generale (I scuola), chirurgia generale (II scuola), endocrinologia e malattie del ricambio,

gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica, sono così modificati:

a) chirurgia generale (I e II scuola):

nell'area E1 chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B chirurgia plastica;

nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B chirurgia plastica;

b) endocrinologia e malattie del ricambio:

nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B biochimica clinica;

c) gastroenterologia:

l'art. 1 e l'art. 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi «gastroenterologia» anziché «gastroenterologia ed endoscopia digestiva»;

nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B biochimica clinica;

d) medicina legale:

nell'area A) propedeutica tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari N01X diritto privato; N09X istituzione di diritto pubblico;

f) neuropsichiatria infantile:

il secondo comma dell'art. 3 è soppresso;

g) patologia clinica:

nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è inserito il settore E05B biochimica clinica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 1° settembre 1998

Il rettore: CIPOLLI

98A8117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996.

Il giorno 12 giugno 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 marzo 1998, n. 47, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 giugno 1998.

98A8160

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di rinnovo dei comitati centrale e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Si fa seguito al comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 98A3024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998, che ha prorogato al 15 luglio 1998 il termine per la presentazione della documentazione da produrre a corredo della domanda delle associazioni di categoria che ritengono di aver titolo per designare i propri rappresentanti nei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Premesso che:

a) alla data del 15 luglio 1998, secondo quanto comunicato dal comitato centrale per l'Albo, non era stata ancora formulata la proposta di competenza del comitato stesso in ordine ai nuovi criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria, ai fini della designazione dei propri rappresentanti nei comitati per l'Albo;

b) il successivo termine del 10 settembre 1998, assegnato al comitato centrale per la presentazione dell'anzidetta proposta è decorso infruttuosamente;

c) dovendosi comunque procedere al rinnovo dei comitati per l'Albo, occorre precisare criteri e procedure, nonché la documentazione da produrre ai fini del rinnovo in parola;

d) in assenza dei nuovi criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria, si ritiene di dover confermare quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Considerato che l'amministrazione risulta già in possesso - limitatamente alle associazioni rappresentate negli attuali comitati per l'Albo - della documentazione prodotta, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, in occasione del precedente rinnovo degli stessi comitati.

Ritenuto, pertanto, di non dover richiedere la riproduzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti

1, 2, 3 e 4 del paragrafo 2 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, laddove non siano intervenuti fatti modificativi dei requisiti medesimi.

Considerato, peraltro, che occorre acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell'anzidetto paragrafo 2, sia in quanto trattasi di dati dinamici per loro stessa natura sia in quanto necessari per la rappresentatività delle associazioni nei comitati per l'Albo da costituire nelle provincie istituite successivamente all'ultimo rinnovo.

Le associazioni nazionali degli autotrasportatori, che hanno prodotto — entro il termine del 26 gennaio 1998 fissato dai precedenti comunicati n. 97A6141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1997 e n. 97A9206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 1997 — la domanda di partecipazione alle graduatorie di rappresentatività, sono invitate, a produrre entro il termine del 15 ottobre 1998 alla D.G. M.C.T.C. D.C. III - Div. 36 - via Giuseppe Caraci n. 36, Roma, la seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione nazionale, attestante che «la scrivente associazione è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, paragrafo 2, punti 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, come dimostrato dalla documentazione prodotta in data e già in possesso di codesta amministrazione. La scrivente associazione dichiara altresì che non sono intervenuti fatti modificativi rispetto a quelli attestati nella documentazione già prodotta». Tale dichiarazione va resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) nel caso in cui si tratti di associazioni nazionali degli autotrasportatori che abbiano prodotto per la prima volta la domanda di partecipazione alle graduatorie di rappresentatività, o nel caso in cui siano intervenuti fatti modificativi dei requisiti di cui all'art. 4 paragrafo 2, punti 1, 2, 3, e 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, il legale rappresentante dell'associazione nazionale dovrà produrre nuovamente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti medesimi, cioè:

a) copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e copia dell'eventuale regolamento interno;

b) elenco delle sedi territoriali con relativi indirizzi e delle associazioni locali aderenti, con l'indicazione delle relative sedi e indirizzi.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate in carta libera e senza autentica della firma, accompagnandola unicamente dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in base a quanto disposto dall'art. 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato ed integrato la legge 15 maggio 1997, n. 127;

3) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, vale a dire:

a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate, ovvero la portata utile globale autorizzata in capo alle imprese stesse, facendo espresso richiamo alla documentazione fornita al riguardo da ciascuna sede territoriale o associazione locale aderente;

b) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione locale aderente all'associazione nazionale, o del responsabile della sede territoriale dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate in sede territoriale, ovvero la portata utile globale autorizzata in capo alle imprese stesse, con allegati gli elenchi di queste ultime, debitamente sottoscritti. Onde poter permettere una puntuale individuazione delle imprese iscritte, si ritiene opportuno precisare che gli elenchi di cui trattasi dovranno contenere la ragione sociale di ciascuna di esse ed, in alternativa, o l'indirizzo completo della sede, oppure il numero di iscrizione all'Albo, ovvero entrambi. Per ciascuna impresa dovrà, inoltre essere indicata la portata utile globale risultante dalle carte di circolazione dei veicoli regolarmente autorizzati in capo all'impresa medesima. La dichiarazione

di cui alla presente lettera va resa con le forme e le modalità indicate al precedente punto I. La possibilità di presentare, in alternativa, il numero delle imprese associate o il tonnellaggio autorizzato è da intendersi come finalizzata alla dimostrazione del possesso del requisito minimo per la partecipazione alle graduatorie di rappresentatività. Ai fini della formazione delle graduatorie stesse, resta ferma la necessità di presentare tanto l'elenco delle imprese associate, quanto al tonnellaggio di portata utile in capo ad esse autorizzate. Sarà computato, nel tonnellaggio di portata utile autorizzato in capo all'impresa, anche quello relativo ai veicoli di massa complessiva fino a 6 tonnellate, purché dalla carta di circolazione tali veicoli risultino immatricolati ad uso terzi.

Si ritiene opportuno che:

a) dovendosi far luogo alla costituzione dei comitati per l'Albo anche nelle province istituite successivamente all'ultimo rinnovo, ed ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle associazioni interessate, dovrà essere prodotto l'elenco delle imprese associate aventi sede nelle province di nuova istituzione, ancorché con numero di iscrizione all'Albo riferito alla provincia di origine;

b) le cooperative ed i consorzi iscritti nella sezione speciale di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, vanno inserite nell'elenco delle imprese associate, tenendo tuttavia presente che - per quanto attiene alla portata utile - sarà possibile far valere soltanto quella relativa ai veicoli direttamente autorizzati in capo al consorzio o alla cooperativa, con esclusione, quindi, di quella afferente i veicoli autorizzati in capo alle singole imprese socie, in quanto già computata;

c) in tutti i casi suesposti, ai fini della dimostrazione della consistenza associativa in ciascuna provincia, possono essere prese in considerazione solo le imprese in regola con tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

98A8229

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1998, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali al n. 221 il 22 luglio 1998, alla Fondazione «Istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A8181

Approvazione del nuovo statuto dell'«Accademia di studi italo-tedeschi», in Merano

Con decreto ministeriale del 3 giugno 1998, vistato alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 22 luglio 1998, al n. 222, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'«Accademia di studi italo-tedeschi», con sede in Merano.

98A8182

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 settembre 1998

Dollaro USA	1676,26
ECU	1939,94
Marco tedesco	987,78
Franco francese	294,57
Lira sterlina	2806,56
Fiorino olandese	875,93
Franco belga	47,883
Peseta spagnola	11,630
Corona danese	259,08
Lira irlandese	2471,14
Dracma greca	5,763
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1113,05
Yen giapponese	12,395
Franco svizzero	1196,47
Scellino austriaco	140,38
Corona norvegese	222,14
Corona svedese	214,18
Marco finlandese	324,45
Dollaro australiano	997,04
98A8238	

REGIONE MOLISE

Autorizzazione ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto.

Con determinazione dirigenziale n. 39 del 13 agosto 1998 del responsabile del settore turismo dell'assessorato regionale al turismo della regione Molise, la società Castellina S.p.a. da Castelpizzuto (Isernia), è stata autorizzata ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto (Isernia).

98A8161**REGIONE UMBRIA**

Autorizzazione alla produzione ed alla vendita dell'acqua minerale «Amerino - Sorgenti di S. Francesco» in contenitori in vetro e in PET presso lo stabilimento di imbottigliamento sito in località S. Nicolò di Acquasparta.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 4247 del 22 luglio 1998 la Società per azioni delle Acque di S. Francesco, con sede in Acquasparta (Terni), via S. Francesco n. 1, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale Amerino - Sorgenti di S. Francesco esclusivamente proveniente dal pozzo P8 in contenitori di vetro o di PET precedentemente autorizzati presso lo stabilimento di imbottigliamento sito in località S. Nicolò di Acquasparta.

98A8196DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Harlo, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO

LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paoli, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA L.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gal. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI

Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO

EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE -
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGLO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 386.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 1 7 0 9 8 *

L. 1.500